

CONVENZIONE PER LA GESTIONE DEL POLO BIBLIOTECARIO PIACENTINO E  
DEL SERVIZIO DI PRESTITO INTERSYSTEMICO TRA IL COMUNE DI PIACENZA,  
LA REGIONE EMILIA-ROMAGNA E ALTRI ENTI PER IL TRIENNIO 2024-2026

Tra il **Comune di Piacenza**,  
rappresentato in questo atto da \_\_\_\_\_ ;

la **Regione Emilia-Romagna**,  
rappresentata in questo atto da \_\_\_\_\_ ;

il **Comune di Agazzano**,  
rappresentato in questo atto da \_\_\_\_\_ ;

il **Comune di Alseno**,  
rappresentato in questo atto da \_\_\_\_\_ ;

il **Comune di Bobbio**,  
rappresentato in questo atto da \_\_\_\_\_ ;

il **Comune di Borgonovo Val Tidone**,  
rappresentato in questo atto da \_\_\_\_\_ ;

il **Comune di Calendasco**,  
rappresentato in questo atto da \_\_\_\_\_ ;

il **Comune di Caorso**,  
rappresentato in questo atto da \_\_\_\_\_ ;

il **Comune di Carpaneto Piacentino**,  
rappresentato in questo atto da \_\_\_\_\_ ;

il **Comune di Castell'Arquato**,  
rappresentato in questo atto da \_\_\_\_\_ ;

il **Comune di Castel San Giovanni**,  
rappresentato in questo atto da \_\_\_\_\_ ;

il **Comune di Castelvetro Piacentino**,  
rappresentato in questo atto da \_\_\_\_\_ ;

il **Comune di Cortemaggiore**,  
rappresentato in questo atto da \_\_\_\_\_ ;

il **Comune di Fiorenzuola d'Arda**,

rappresentato in questo atto da \_\_\_\_\_ ;

il **Comune di Gossolengo**,  
rappresentato in questo atto da \_\_\_\_\_ ;

il **Comune di Gragnano Trebbiense**,  
rappresentato in questo atto da \_\_\_\_\_ ;

il **Comune di Lugagnano Val d'Arda**,  
rappresentato in questo atto da \_\_\_\_\_ ;

il **Comune di Monticelli d'Ongina**,  
rappresentato in questo atto da \_\_\_\_\_ ;

il **Comune di Pianello Val Tidone**,  
rappresentato in questo atto da \_\_\_\_\_ ;

il **Comune di Podenzano**,  
rappresentato in questo atto da \_\_\_\_\_ ;

il **Comune di Ponte dell'Olio**,  
rappresentato in questo atto da \_\_\_\_\_ ;

il **Comune di Pontenure**,  
rappresentato in questo atto da \_\_\_\_\_ ;

il **Comune di Rivergaro**,  
rappresentato in questo atto da \_\_\_\_\_ ;

il **Comune di Rottofreno**,  
rappresentato in questo atto da \_\_\_\_\_ ;

il **Comune di San Giorgio Piacentino**,  
rappresentato in questo atto da \_\_\_\_\_ ;

il **Comune di Sarmato**,  
rappresentato in questo atto da \_\_\_\_\_ ;

il **Comune di Travo**,  
rappresentato in questo atto da \_\_\_\_\_ ;

il **Comune di Vigolzone**,  
rappresentato in questo atto da \_\_\_\_\_ ;

il **Comune di Ziano Piacentino**,  
rappresentato in questo atto da \_\_\_\_\_;

l'**Archivio di Stato di Piacenza**,  
rappresentato in questo atto da \_\_\_\_\_;

il **Conservatorio di Musica "G. Nicolini" di Piacenza**,  
rappresentato in questo atto da \_\_\_\_\_;

l'**Opera Pia Alberoni - Collegio Alberoni**,  
rappresentata in questo atto da \_\_\_\_\_;

l'**Istituto Comprensivo U. Amaldi di Cadeo**,  
rappresentato in questo atto da \_\_\_\_\_;

Premesso

- che la Provincia di Piacenza, nell'esercizio delle funzioni di coordinamento riconosciute dalla L.R. 18/2000 in materia di istituti culturali, si è proposta l'obiettivo di realizzare forme ampie ed efficaci di cooperazione interbibliotecaria tra gli istituti bibliotecari del territorio di competenza, avviando tra l'altro il Polo bibliotecario piacentino (a partire dal 2004 e regolato da Convenzioni, via via rinnovate, di cui l'ultima in scadenza al 31/12/2014) e il servizio di Prestito intersistemico (a partire dal 2002 e riorganizzato nel 2013 con apposito Protocollo di intesa scaduto al 31/12/2015);
- che nel quadro di riassetto istituzionale delle province avviato con la L. 56/2014, il coordinamento delle attività inerenti alle biblioteche del territorio non rientrava tra i compiti ad essa assegnati e che erano venute meno le risorse economiche grazie alle quali la Provincia aveva potuto sostenere gli oneri che si era assunta nelle precedenti Convenzioni del Polo bibliotecario piacentino e per la gestione del Prestito intersistemico;
- che nella Convenzione stipulata per il triennio 2015-2017 si è configurato un nuovo assetto del Polo con l'assegnazione al Comune di Piacenza del ruolo di Ente capofila cui è stata affidata la gestione economica del Polo e del Prestito intersistemico finanziata con la ripartizione delle spese necessarie in quote di partecipazione a carico degli Enti aderenti e conferite all'Ente capofila;
- che nel 2016 il Polo bibliotecario piacentino ha aderito al Servizio Bibliotecario Nazionale con le finalità di poter effettuare la catalogazione derivata migliorando la qualità delle informazioni a disposizione degli utenti e rendere visibili le opere possedute dalle biblioteche del Polo bibliotecario piacentino sul catalogo nazionale OPAC SBN potenziando in questo modo il servizio di prestito interbibliotecario a livello nazionale;
- che nel 2016 è stato approvato un Accordo di collaborazione con i Comuni dell'ambito territoriale emiliano (Parma, Reggio Emilia, Modena, a cui successivamente si sono aggiunte Bologna e Ferrara) e con l'Istituto per i Beni

Ambientali, Culturali e Naturali della Regione Emilia-Romagna finalizzato alla creazione della Digital Library emiliana “EmiLib” per offrire agli utenti dei Poli coinvolti servizi di “digital library” attuando contemporaneamente una economia di scala;

- che nel corso del 2022, al fine di ottimizzare la rete infrastrutturale su cui è basato il software che consente sia il back office sia il front office dei servizi del Polo bibliotecario piacentino, è stata compiuta la migrazione del server, precedentemente gestito dal Comune di Piacenza, all’interno del server multipolo gestito dalla Regione Emilia-Romagna;
- che tale assetto ha dimostrato la propria efficacia ed efficienza in vista del corretto e soddisfacente funzionamento del Polo bibliotecario piacentino e del servizio di Prestito intersistemico cosicché è intenzione degli Enti aderenti di confermarlo;
- che con L.R. n. 7/2020 “Riordino istituzionale e dell’esercizio delle funzioni regionali nel settore del patrimonio culturale. Abrogazione delle leggi regionali 10 aprile 1995, n. 29 e 1° dicembre 1998, n. 40 e modifica di leggi regionali”, al fine di semplificare e razionalizzare la propria organizzazione amministrativa e di renderla maggiormente rispondente alle competenze e alle funzioni regionali, a partire dal 01/01/2021 la Regione ha riassunto in capo a sé i compiti e le attribuzioni esercitati dall’IBACN, che ha cessato le proprie attività il 31/12/2020;

dato atto:

- che al POLO BIBLIOTECARIO PIACENTINO (nel seguito del testo denominato POLO) hanno aderito i Comuni di Piacenza, Agazzano, Alseno, Bobbio, Borgonovo Val Tidone, Calendasco, Caorso, Carpaneto Piacentino, Castell’Arquato, Castel San Giovanni, Castelvetro Piacentino, Cortemaggiore, Fiorenzuola d’Arda, Gossolengo, Gragnano Trebbiense, Lugagnano Val d’Arda, Monticelli d’Ongina, Pianello Val Tidone, Podenzano, Ponte dell’Olio, Pontenure, Rivergaro, Rottofreno, San Giorgio Piacentino, Sarmato, Travo, Vigolzone e Ziano Piacentino, gli Enti Archivio di Stato di Piacenza, il Conservatorio di Musica “G. Nicolini” di Piacenza, L’Opera Pia Alberoni - Collegio Alberoni di Piacenza, l’Istituto Comprensivo “U. Amaldi” di Cadeo e la Regione Emilia-Romagna;
- al servizio di Prestito intersistemico hanno aderito tutti i Comuni già aderenti al POLO (tranne gli enti non territoriali e la Regione Emilia-Romagna);
- le iniziative messe in campo con l’attivazione delle precedenti Convenzioni hanno consentito la realizzazione di un’efficace collaborazione tra le biblioteche della provincia e una più agevole fruizione e circolazione del patrimonio documentario sul territorio, aumentando la quantità e la qualità delle prestazioni erogate attraverso l’adesione al POLO e al PRESTITO INTERSISTEMICO;
- che gli enti partecipanti hanno manifestato l’intenzione di proseguire nella collaborazione reciproca finalizzata all’integrazione e armonizzazione dei servizi bibliotecari di loro competenza di cui il POLO è espressione, incluso il PRESTITO INTERSISTEMICO;
- che, successivamente all’attivazione della Convenzione 2021-2023, è stata ricevuta e approvata dal Comitato di Gestione, secondo quanto previsto dal vigente accordo, la

richiesta di adesione al Polo, con operatività dalla nuova Convenzione, del Comune di Borgonovo Piacentino che ha altresì richiesto l'adesione al PRESTITO INTERSYSTEMICO;

- che, successivamente all'attivazione della Convenzione 2021-2023, in considerazione della migrazione del server del POLO all'interno del server multipolo gestito dalla Regione Emilia-Romagna, il Comitato di Gestione ha ritenuto opportuno l'adesione della Regione Emilia-Romagna quale Ente partecipante alla Convenzione anche ai fini della gestione dei dati immessi nel server di POLO;

tutto ciò premesso,

## **SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE**

### **Art. 1: Finalità**

Gli Enti firmatari della presente Convenzione ribadiscono e affermano il proprio comune intendimento di contribuire al potenziamento della cooperazione interbibliotecaria fra le biblioteche della Provincia di Piacenza nei seguenti settori:

1. progettazione generale del servizio, che precisi le vocazioni e i compiti di ogni istituzione in rapporto alle sue tradizioni e alle sue capacità, verificate sui bisogni informativi attuali;
2. sviluppo coordinato delle raccolte anche per quanto attiene i documenti digitali (MLOL, ReteIndaco) e condivisi acquisiti con l'adesione alla piattaforma Emilib (evoluzione di MLOL e piattaforma di biblioteca digitale che mette a disposizione di tutti i cittadini delle province aderenti una collezione di testi in formato elettronico tra cui libri, audiolibri e riviste);
3. gestione e implementazione del catalogo delle biblioteche, accessibile a tutti i cittadini mediante il portale Leggerepiace.it, tramite le ordinarie attività di catalogazione coordinata e le pagine informative correlate;
4. individuazione delle problematiche tecniche e definizione delle soluzioni più convenienti, nel rispetto degli standard nazionali e internazionali adottati;
5. pianificazione dei servizi al pubblico, ricercando ove possibile il coordinamento di orari e modalità di erogazione, anche proponendo strumenti regolamentari e carte dei servizi concepiti su principi comuni;
6. individuazione di strumenti di analisi dei bisogni dell'utenza e del grado di soddisfazione nei riguardi dei servizi erogati e di elaborazione statistica degli indicatori più significativi di servizio;
7. valorizzazione delle risorse umane, anche attraverso la progettazione di percorsi formativi comuni;
8. coordinamento delle iniziative culturali e promozionali;
9. integrazione di servizi e aspetti gestionali con altri sistemi bibliotecari su scala regionale e/o nazionale (a mero titolo esemplificativo la partecipazione a sistemi di raccolta e pubblicazione di dati statistici relativi ai Poli come SiBib, la partecipazione a sistemi di gestione condivisa di ticketing tra i Poli della Regione Emilia-Romagna al fine di rendere visibili reciprocamente le

segnalazioni relative agli applicativi in uso come SebinaNet);

10. valorizzazione dei servizi destinati a bambini e ragazzi anche attraverso la partecipazione a progetti più ampi di carattere regionale e nazionale (ad es. Nati per Leggere).

In particolare i partner si impegnano a:

1. armonizzare, ove possibile, le condizioni di accesso, i regolamenti, le procedure, l'organizzazione dei servizi delle biblioteche in vista della condivisione delle risorse informative e di comuni condizioni di accesso degli utenti concordate tra i partner del POLO, in particolare, specialmente per le Biblioteche che prevedono l'autoregistrazione degli utenti, adeguare i rispettivi regolamenti alla seguente condizione comune: *“Possono iscriversi i residenti nella Regione Emilia Romagna o nelle provincie limitrofe di Pavia, Lodi, Cremona, Genova. I domiciliati in Piacenza e provincia per motivi di studio o lavoro, per un periodo non inferiore ai 3 mesi dalla data di compilazione.”*;
2. mettere a disposizione della cooperazione le proprie risorse catalografiche, curandone la crescita e lo sviluppo nell'OPAC di POLO in linea con i protocolli vigenti per la catalogazione nel contesto del Servizio Bibliotecario Nazionale (SBN), cui il POLO ha aderito, e le proprie risorse documentarie;
3. condividere e promuovere il servizio di biblioteca digitale EMILIB, cui il POLO aderisce, contribuendo all'arricchimento delle risorse digitali in esso incluse anche con parte del previsto finanziamento destinato dalla Regione Emilia-Romagna ai Poli regionali;
4. aderire alle iniziative di catalogazione retrospettiva generale o tematica, approvate dagli organismi del POLO;
5. acquisire gli archivi di dati, le attrezzature e gli strumenti tecnici e bibliografici di comune interesse;

il tutto compatibilmente con i loro mezzi e le loro risorse.

## **Art. 2; Adesione al POLO e al PRESTITO INTERSISTEMICO**

Tutti gli enti firmatari aderiscono al POLO per il raggiungimento dei predetti obiettivi di cooperazione interbibliotecaria e, mediante l'opera dei bibliotecari in servizio, garantiscono il comune trattamento dei dati catalografici e gestionali delle rispettive biblioteche avvalendosi delle risorse hardware e software del POLO medesimo e della rete di connessioni telematiche all'uopo predisposte, come descritte nell'**Allegato 2** alla presente Convenzione.

Gli enti territoriali che aderiscono alla Convenzione e, precisamente, i Comuni di Piacenza, Agazzano, Alseno, Bobbio, Borgonovo, Cadeo (tramite l'Istituto Comprensivo “U. Amaldi” convenzionato a tal fine con il Comune), Calendasco, Caorso, Carpaneto, Castell'Arquato, Castel San Giovanni, Castelvetro, Cortemaggiore, Fiorenzuola, Gossolengo, Gragnano, Lugagnano, Monticelli, Pianello, Podenzano, Ponte dell'Olio, Pontenure, Rivergaro, Rottofreno, San Giorgio, Sarmato, Travo, Vigolzone e Ziano, aderiscono anche al PRESTITO

INTERSISTEMICO, secondo le modalità attuative previste nell'**Allegato 3** alla presente Convenzione.

### **Art. 3: Durata della Convenzione**

La presente Convenzione ha durata triennale, con scadenza al 31 dicembre 2026. Alla scadenza, qualora sussistano le condizioni, si procederà all'adozione dei necessari atti per la stipula di nuova Convenzione, e comunque, nelle more del perfezionamento della nuova Convenzione, la presente si intende prorogata per non oltre sei mesi, termine entro il quale andranno perfezionati i necessari atti.

### **Art. 4: Capofila del POLO**

Il Comune di Piacenza assume il ruolo di Ente capofila e Gestore del POLO e si impegna:

1. a gestire le risorse economiche derivanti dalla ripartizione in quote, conferite annualmente dagli enti aderenti al POLO, delle spese annuali previste. Le voci che costituiscono tale spesa, i criteri di ripartizione delle quote, nonché le modalità di conferimento al Comune capofila sono indicate e descritte nel *Piano finanziario per la gestione del POLO e del PRESTITO INTERSISTEMICO per il triennio 2024-2026 e criteri di ripartizione della spesa e modalità di conferimento (Allegato 1)*;
2. a mettere a disposizione il software gestionale delle biblioteche e OPAC *SebinaNEXT - LeggerePiace* (già *Sebina Open Library* e *SOL - Opac*), concesso in comodato d'uso gratuito a tempo indeterminato dalla Provincia di Piacenza con D.D. n. 865 del 02/05/2011 e accettato dal Comune di Piacenza con D.D. n. 523 del 02/05/2011;
3. a fornire il servizio di manutenzione degli applicativi del software gestionale delle biblioteche e OPAC o successive versioni (di seguito nel testo denominato *SebinaNEXT* e *LeggerePiace*) mediante la stipula di apposito contratto, per tutta la durata dell'attuale Convenzione, con la società contitolare con la Regione Emilia-Romagna dei medesimi applicativi, a valere per tutte le biblioteche del POLO, in ragione della voce di spesa prevista nel *Piano finanziario per la gestione del POLO e del PRESTITO INTERSISTEMICO per il triennio 2024-2026 e criteri di ripartizione della spesa e modalità di conferimento (Allegato 1)*;
4. a concordare con la Regione Emilia-Romagna la messa a disposizione e la manutenzione dell'hardware con la funzione di server Gestionale e di server OPAC all'interno del server multipolo, realizzato anche al fine di ottimizzare ed allineare le prestazioni delle dotazioni informatiche dei poli bibliotecari regionali, in modo da:
  - a. garantire l'attuazione sullo stesso delle misure necessarie e sufficienti alla sicurezza e ridondanza,
  - b. configurare e mantenere gli apparati per l'accesso al server Gestionale da parte delle biblioteche partner e al server OPAC,
  - c. assicurare l'assistenza informatica di primo livello per il

funzionamento del POLO, fermo restando il ricorso alla società titolare per i problemi degli applicativi SebinaNEXT e LeggerePiace,

- d. mantenere la titolarità del dominio polopia.regione.emilia-romagna.it per consentire l'accesso a SebinaNEXT,
- e. garantire l'accesso remoto ai server da parte dei tecnici della società titolare,
- f. a collaudare eventuali forniture di attrezzature informatiche, software e servizi concernenti la struttura informatica del POLO in collaborazione con la Commissione Tecnica;

in caso di eventuali adeguamenti che si rendessero necessari o attività straordinarie e urgenti concernenti interventi sulla strumentazione informatica non contemplati dai contratti di manutenzione ed assistenza standard, il concorso alle spese tra il Comune di Piacenza e gli altri enti sottoscrittori sarà concordato volta a volta preventivamente in sede di Comitato di gestione di cui all'Art. 8;

5. a destinare risorse umane adeguate alla gestione ordinaria del POLO, in ragione del contributo riconosciuto dagli altri enti sul *Piano finanziario per la gestione del POLO e del PRESTITO INTERSISTEMICO per il triennio 2024-2026 e criteri di ripartizione della spesa e modalità di conferimento (Allegato 1)*;
6. a mantenere la titolarità del dominio leggerepiace.it per consentire l'accesso a LeggerePiace. Esso resterà disponibile per tutta la durata della presente Convenzione ed eventuali modifiche andranno preventivamente approvate in sede di Commissione Tecnica e di Comitato di Gestione (Art. 8). Resta altresì inteso che gli eventuali siti istituzionali ed esterni cui i collegamenti presenti nelle schede anagrafiche delle biblioteche rimandano, dovranno avere un carattere strettamente informativo in ordine ai servizi, alle attività, alle collezioni delle biblioteche;
7. a gestire la redazione del sito leggerepiace.it dando seguito alle indicazioni in proposito elaborate e concordate in sede di Commissione Tecnica di cui all'Art. 8;
8. a fornire, tramite il servizio help SBN, supporto alle attività di catalogazione in seguito all'adesione del POLO al Servizio Bibliotecario Nazionale;
9. ad acquistare le banche dati occorrenti per il normale funzionamento del POLO, in ragione della voce di spesa prevista nel *Piano finanziario per la gestione del POLO e del PRESTITO INTERSISTEMICO per il triennio 2024-2026 e criteri di ripartizione della spesa e modalità di conferimento (Allegato 1)*;
10. a porre in atto le attività formative tese alla qualificazione biblioteconomica del personale delle biblioteche degli enti aderenti al POLO, in ragione della voce di spesa prevista nel *Piano finanziario per la gestione del POLO e del PRESTITO INTERSISTEMICO per il triennio 2024-2026 e criteri di ripartizione della spesa e modalità di conferimento (Allegato 1)*;
11. a gestire gli aspetti amministrativi e contabili inerenti alla gestione del



PRESTITO INTERSISTEMICO in ragione della voce di spesa prevista nel *Piano finanziario per la gestione del POLO e del PRESTITO INTERSISTEMICO per il triennio 2024-2026 e criteri di ripartizione della spesa e modalità di conferimento (Allegato 1)*; si impegna inoltre a gestire i rapporti con il fornitore del servizio di spedizione per gli aspetti contrattuali e per le questioni relative alla regolarità di svolgimento del servizio;

12. ad operare con tempestività le attività amministrative di rinnovo dei contratti di assistenza e manutenzione ordinaria dei servizi in hosting presso la Regione;
13. a dare tempestiva comunicazione alla Regione ogniqualvolta decida di autorizzare DM Cultura ad effettuare un aggiornamento del software SEBINA che comporti accessi ad una qualche componente dell'infrastruttura regionale e/o il fermo temporaneo degli applicativi;
14. ad autorizza preventivamente la Regione ad attuare ogni azione necessaria a prevenire o bloccare incidenti che attentino alla sicurezza dei sistemi e/o dei dati, anche se queste comportano un fermo inatteso dei servizi.

#### **Art. 5: Impegni degli aderenti al POLO**

I Comuni e gli Enti aderenti al POLO si impegnano:

1. a promuovere per quanto di loro competenza e con gli strumenti messi a disposizione dal POLO (ad esempio: LeggerePiace) o di cui hanno autonomamente disponibilità tutti i servizi del POLO ed in particolare i servizi di Biblioteca digitale EmiLib e di PRESTITO INTERSISTEMICO;
2. a garantire la gestione della loro biblioteca nel rispetto degli standard e obiettivi di qualità approvati dalla Regione Emilia-Romagna, con particolare riguardo all'impiego di personale qualificato di ruolo o esterno purché con competenze certificate in ambito biblioteconomico;
3. a svolgere con regolarità la catalogazione bibliografica e il trattamento dei dati gestionali, nel rispetto dei protocolli catalografici nazionali, delle procedure e dei protocolli elaborati dai gruppi di lavoro della Commissione Tecnica del POLO, nelle rispettive Biblioteche, attraverso i collegamenti telematici ai server del POLO e affidando l'inserimento dei dati a personale con riconoscimento professionale di bibliotecario; ad assicurare la collaborazione dei propri operatori al funzionamento del POLO, anche favorendone la formazione e l'aggiornamento sia per quanto attiene allo sviluppo di competenze informatiche di base sia per quanto riguarda le procedure relative ai servizi biblioteconomici da svolgersi in quel contesto e la partecipazione alle attività degli organismi gestionali;
4. a configurare le proprie postazioni informatiche dei servizi di Biblioteca in conformità con le esigenze di funzionamento del POLO;
5. a concordare preventivamente con il Gestore del POLO qualsiasi intervento che comporti modifiche alla struttura informatica (variazioni relative agli operatori abilitati, personalizzazioni e installazioni di moduli opzionali di SebinaNEXT e LeggerePiace ancorché relativi alla singola biblioteca, ecc.);

6. a mantenere il proprio hardware e software in modo che possa efficacemente interfacciarsi con il server messo a disposizione dalla Regione Emilia-Romagna e con gli applicativi SebinaNEXT e LeggerePiace (di cui alle specifiche elencate nell'**Allegato 2**) per quanto non rientra nel contratto di manutenzione stipulato dal Comune di Piacenza con la società titolare degli applicativi menzionati;
7. a garantire la connettività delle postazioni di lavoro delle biblioteche, particolarmente riguardo all'accesso al server messo a disposizione dalla Regione Emilia-Romagna su cui sono installati gli applicativi SebinaNEXT e LeggerePiace e a mantenere gli eventuali apparati a ciò destinati;
8. a sostenere le spese di connessione ad Internet per il traffico di dati derivante dall'effettuazione in Rete delle operazioni di cui al punto 2. del presente articolo;
9. a versare le quote di loro spettanza al Comune di Piacenza (Ente capofila) nei termini previsti dal *Piano finanziario per la gestione del POLO e del PRESTITO INTERSISTEMICO per il triennio 2024-2026 e criteri di ripartizione della spesa e modalità di conferimento (Allegato 1)*.

La Regione Emilia-Romagna, d'intesa con gli Enti interessati, nell'ambito delle sue competenze ed ai sensi della L.R. 18/2000, al fine di favorire l'integrazione tra le banche dati regionali e nazionali:

- riconosce e sostiene anche finanziariamente, nei limiti delle risorse stanziare dai Piani bibliotecari ex LR 18/2000, la cooperazione, le reti e i sistemi bibliotecari, quali elementi chiave per consentire una maggiore sostenibilità degli istituti e dei servizi, attraverso la condivisione di risorse umane e infrastrutture, e per assicurare politiche territoriali più incisive e integrate.
- supporta con attività di consulenza l'organizzazione e lo sviluppo del Polo;
- mette a disposizione dei partner i software di cui è titolare, nonché le infrastrutture tecnologiche dedicate alle reti bibliotecarie e le competenze tecniche e catalografiche di cui dispone;
- mette anche a disposizione i cataloghi retrospettivi (cinquecentine, stampe, fotografie, archivi storici, ecc.) realizzati o in via di realizzazione;
- mette a disposizione i dati anagrafici e statistici sulle biblioteche della Regione;
- informa il Polo delle politiche bibliotecarie, documentali, informative, informatiche e di diffusione delle conoscenze regionali a cui i sistemi bibliotecari e documentali del Polo siano chiamati a concorrere;
- promuove l'adozione di standard di prestazioni e condizioni contrattuali uniformi per l'erogazione dei servizi di manutenzione, consulenza e assistenza per i Poli emiliano-romagnoli, secondo principi di equità e trasparenza;
- la Regione si impegna a garantire in hosting gratuito i servizi informatici necessari relativamente agli applicativi SEBINA, mediante la propria infrastruttura tecnologica comune a tutti i Poli ospitati, erogata in modalità cloud IaaS, garantendo l'accesso a DM Cultura Srl per le attività di

manutenzione di loro competenza, e garantendo direttamente ogni altra attività tecnica necessaria al buon funzionamento e all'accesso del sistema, comprese attività di backup e disaster recovery;

- la Regione si impegna a dare tempestiva comunicazione al Polo ogniqualvolta sia necessario operare un aggiornamento, anche sistemistico, che comporti il fermo temporaneo degli applicativi.

#### **Art. 6: Impegni degli aderenti al PRESTITO INTERSISTEMICO**

Gli Enti che aderiscono al PRESTITO INTERSISTEMICO convengono altresì:

1. di cooperare al servizio nel rispetto del principio di reciprocità e di condivisione degli obiettivi e seguendo le modalità attuative esplicitate nell'**Allegato 3**;
2. di concorrere finanziariamente ai costi del servizio stesso, ovvero alle spese postali relative alle spedizioni dei libri tra le biblioteche;
3. di assicurare un'adeguata gestione del servizio attraverso personale competente di ruolo o esterno purché con competenze certificate in ambito biblioteconomico;
4. di gestire il servizio di PRESTITO INTERSISTEMICO mediante SebinaNEXT e LeggerePiace;
5. di promuovere il servizio in parola;
6. di versare le quote di loro spettanza al Comune di Piacenza (Ente capofila) nei termini previsti dal *Piano finanziario per la gestione del POLO e del PRESTITO INTERSISTEMICO per il triennio 2024-2026 e criteri di ripartizione della spesa e modalità di conferimento (Allegato 1)*.

#### **Art. 7: Trattamento dei dati**

Per quanto attiene al trattamento dei dati personali connesso all'erogazione dei servizi nelle Biblioteche aderenti al POLO, il POLO si adegua alle prescrizioni del Regolamento generale sulla protezione dei dati (Regolamento UE n. 2016/679, adottato con D.Lgs. 2018/101) e gli Enti firmatari prendono atto della natura e delle modalità e finalità del trattamento dei dati raccolti:

1. i dati anagrafici e personali, suddivisi in obbligatori da conferire (nome, cognome, data di nascita, sesso, cittadinanza, indirizzo di residenza, codice fiscale) e facoltativi da conferire (luogo di nascita, indirizzo di domicilio, numero di telefono, indirizzo di posta elettronica, estremi del documento d'identità, professione, titolo di studio) ai fini dell'erogazione dei servizi effettuati mediante SebinaNEXT, LeggerePiace e EmiLib, sono raccolti dalle Biblioteche aderenti al POLO al momento dell'iscrizione (anche mediante la funzione di Autoregistrazione presente su LeggerePiace, per le biblioteche che hanno deciso di avvalersene) e periodicamente aggiornati per garantirne l'esattezza, ai fini esclusivi delle finalità istituzionali della Biblioteca e dell'ordinaria attività di gestione, sulla base delle indicazioni elaborate dalla Commissione tecnica;
2. l'archivio utenti è condiviso, tramite l'applicativo SebinaNEXT, tra le

Biblioteche del POLO e i dati conferiti al momento dell'iscrizione sono visibili dagli operatori delle altre biblioteche afferenti, che li utilizzano effettivamente solo nel caso di una richiesta di servizi bibliotecari da parte dell'utente stesso a seguito dell'iscrizione anche presso la loro biblioteca;

3. le attività su SebinaNEXT e LeggerePiace svolte dagli e a favore degli utenti (prestiti, prenotazioni, liste, ecc.) sono registrate e, salvo esplicita richiesta di cancellazione da parte dell'utente, sono conservate nell'archivio informatizzato degli applicativi SebinaNEXT e LeggerePiace e possono essere visualizzate esclusivamente dagli operatori di prestito della biblioteca che ha fornito il servizio di prestito e dagli amministratori dell'applicativo (operatori bibliotecari con questo profilo), ad eccezione di quanto avviene nel caso di prestito intersistemico (ove i dati sono visibili sia dagli operatori della biblioteca richiedente sia da quelli della biblioteca prestante);
4. i dati anagrafici e personali, acquisiti al momento dell'iscrizione (anche mediante la funzione di Autoregistrazione presente su LeggerePiace, per le biblioteche che hanno deciso di avvalersene), vengono trattati con modalità informatizzate e in condivisione con le altre Biblioteche del POLO, unicamente ai seguenti fini:
  - a. costituzione di un archivio utenti condiviso con le Biblioteche del POLO al fine della gestione del prestito locale, intersistemico e interbibliotecario;
  - b. invio di comunicazioni inerenti ai servizi svolti dalla Biblioteca in cui l'utente è iscritto (disponibilità dei volumi prenotati o richiesti in prestito o in document delivery, esiti dei suggerimenti di acquisto, avviso della scadenza del termine di prestito dei documenti o sollecito per la restituzione), utilizzando di massima il canale indicato come preferenziale dall'utente; sono eventualmente comprese le comunicazioni inerenti alle attività culturali correlate alle funzioni proprie della biblioteca e alla promozione dei servizi relativi;
  - c. elaborazioni statistiche: tali statistiche saranno rese anonime, trascorso un periodo di tempo da individuarsi in sede di Commissione tecnica, oltre il quale la conservazione non è più funzionale alle esigenze operative delle Biblioteche e alle esigenze informative degli utenti;
  - d. iscrizione ai servizi di biblioteca digitale EmiLib;
  - e. il POLO conserva i dati forniti dagli utenti delle Biblioteche e ad essi relativi in vista della fruizione dei servizi sopra elencati per la durata dell'erogazione dei servizi da loro richiesti, che si intendono continuativi, salvo disdetta;
5. il conferimento dei dati ha natura obbligatoria in quanto necessario ai fini della gestione ordinaria e della tutela del patrimonio documentario della Biblioteca. Il mancato conferimento dei dati obbligatori (elencati al precedente punto 1. di questo Articolo) comporta l'impossibilità di iscrizione alla Biblioteca e di accesso al servizio di prestito e da tutti i servizi gestiti tramite gli applicativi SebinaNEXT e LeggerePiace (compreso l'accesso ai servizi di biblioteca

digitale EmiLib);

6. sono titolari del trattamento tutti gli enti che aderiscono al POLO secondo le modalità esplicitate dall'*Accordo di Contitolarità tra gli Enti sottoscrittori del Polo bibliotecario piacentino del Servizio Bibliotecario Nazionale (SBN)* (**Allegato 5**) e gli enti firmatari si impegnano singolarmente, e ciascuno per la propria competenza agli adempimenti ivi prescritti in accordo con il Regolamento generale sulla protezione dei dati (Regolamento UE n. 2016/679, adottato con D.Lgs. 2018/101).

Per quanto riguarda la predisposizione dell'informativa, le biblioteche saranno tenute all'adozione dei modelli elaborati in sede di Commissione Tecnica.

Gli Enti firmatari della presente Convenzione si impegnano ad adempiere ai compiti che derivano loro per quanto attiene al trattamento dei dati adottando tutti i provvedimenti formali richiesti.

#### **Art. 8: Comitato di Gestione e Commissione Tecnica**

Al fine della gestione del POLO e del conseguente sviluppo dei servizi bibliotecari, gli Enti firmatari della presente Convenzione costituiscono il *Comitato di Gestione del POLO* e la *Commissione Tecnica del POLO*.

1. Il *Comitato di Gestione del POLO* è presieduto dall'Assessore competente per la Biblioteca dell'Ente capofila; ne fanno parte un rappresentante designato dall'Amministrazione di ciascun Ente sottoscrittore della presente Convenzione. Al *Comitato di Gestione* spetta:
  - a. la formulazione, entro tre mesi dalla sottoscrizione della presente Convenzione, degli indirizzi per l'attività del POLO per il triennio di validità della presente Convenzione, da attuarsi dalla Commissione Tecnica in tre piani annuali di gestione;
  - b. l'approvazione del piano annuale di attività e della relazione sull'esercizio precedente proposti dalla Commissione Tecnica e di quello triennale alla scadenza della Convenzione;
  - c. l'approvazione al termine del triennio della rendicontazione relativa alle attività formative;
  - d. la deliberazione delle eventuali spese eccedenti quelle previste dal Piano finanziario triennale, proposte dalla Commissione Tecnica per progetti di sviluppo del POLO ovvero di nuove voci di spesa ed eventualmente di nuovi criteri per la ripartizione delle quote del Piano finanziario per la gestione del POLO e PRESTITO INTERSISTEMICO, dando mandato alla Commissione Tecnica di elaborare proposte in merito;
  - e. l'approvazione di accordi di collaborazione con altri poli regionali o nazionali, a titolo esemplificativo per l'integrazione di servizi e la partecipazione a sistemi di federazione, su proposta e a seguito di parere favorevole espresso dalla Commissione Tecnica;
  - f. l'approvazione delle richieste di adesione di altre Biblioteche di Ente pubblico o private, sulla base del parere espresso dalla Commissione

Tecnica in ordine al possesso dei requisiti tecnici, biblioteconomici, di funzionalità del servizio e della previa accettazione degli impegni di cui agli Articoli 5 e 6 della presente Convenzione da parte delle Biblioteche richiedenti;

- g. l'approvazione di eventuali nuove adesioni al servizio di PRESTITO INTERSISTEMICO;
  - h. la deliberazione a maggioranza della sospensione dei servizi erogati alla Biblioteca dell'Ente moroso e, particolarmente, dell'accesso al gestionale SebinaNEXT e l'esclusione dal PRESTITO INTERSISTEMICO;
  - i. l'approvazione di particolari progetti di catalogazione da effettuarsi sulla banca dati del POLO avanzati da biblioteche pubbliche e private non aderenti al POLO medesimo, sulla base del parere espresso dalla Commissione Tecnica;
  - j. l'approvazione del *Regolamento per il funzionamento del Comitato di Gestione e della Commissione Tecnica del Polo bibliotecario piacentino (Allegato 4)*.
2. la *Commissione Tecnica* è composta da un funzionario scelto tra il personale tecnico dall'Area Biblioteche e archivi del Settore Patrimonio culturale, da un bibliotecario o responsabile attivo sul servizio biblioteca per ognuna delle Biblioteche degli Enti aderenti da essi designato, dal personale incaricato del coordinamento tecnico biblioteconomico del POLO. Alla *Commissione Tecnica* spetta:
- a. la redazione del piano annuale di attività sulla base degli indirizzi triennali formulati dal Comitato di Gestione;
  - b. la relazione sulle attività svolte in ciascuna annualità;
  - c. l'adeguamento, eventualmente organizzandosi in sottocommissioni e avvalendosi dell'apporto di esperti, dei *Protocolli catalografici* vigenti nel POLO per le varie tipologie di materiali;
  - d. il rilevamento delle esigenze di formazione professionale e aggiornamento dei bibliotecari e la formulazione di proposte in tal senso all'Ente capofila;
  - e. la predisposizione degli strumenti per il monitoraggio delle attività di POLO e dei servizi delle Biblioteche sulla base di indicatori comuni;
  - f. la formulazione di proposte e l'adozione di iniziative in ordine alla definizione di standard comuni per l'erogazione dei servizi;
  - g. esprimersi in merito alla parametrizzazione di SebinaNEXT e alle personalizzazioni di LeggerePiace e formulare proposte in tal senso al Gestore di POLO;
  - h. esprimersi in ordine alla tempistica e all'opportunità relativa al trattamento di materiali particolari;
  - i. valutare e pianificare iniziative di catalogazione speciale o retrospettiva, generale o tematica, destinate a rendere più incisiva l'attività del POLO e a favorire lo sviluppo delle procedure condivise;

- j. programmare e progettare tutte le attività di carattere tecnico-biblioteconomico necessarie alla messa in atto delle decisioni sullo sviluppo dei servizi del POLO e all'incremento della cooperazione, anche formulando proposte e pareri al Comitato di Gestione in ordine all'adesione ad accordi di collaborazione con altri poli regionali o nazionali;
- k. valutare periodicamente la funzionalità dei server, delle postazioni, delle connessioni, delle reti e dei software, l'efficacia dell'attività del Gestore di POLO e l'efficacia dell'assistenza erogata nell'ambito degli accordi di manutenzione stipulati dall'Ente capofila, dalla Regione Emilia-Romagna e dalle singole biblioteche per quanto di loro competenza;
- l. utilizzare gli elementi in proprio possesso su quanto di propria competenza per formulare proposte di intervento al Comitato di Gestione;
- m. esprimere parere in ordine al possesso dei requisiti tecnici, biblioteconomici e di funzionalità del servizio da parte delle biblioteche di Ente pubblico o private o Istituti scolastici titolari di biblioteca che facciano richiesta di aderire al POLO;
- n. esprimere un parere in ordine a progetti di catalogazione da effettuarsi sulla banca dati del POLO avanzati da biblioteche pubbliche e private non aderenti al POLO medesimo;
- o. segnalare al Comitato di Gestione la necessità di deliberare eventuali spese eccedenti quelle previste dal Piano finanziario triennale ed elaborare su richiesta del Comitato di Gestione proposte sulla definizione di nuove voci del Piano finanziario per la gestione del POLO e sui criteri di ripartizione delle quote;
- p. elaborare, su richiesta del Comitato di Gestione, proposte sulla definizione di nuove voci del Piano finanziario per la gestione del POLO e sui criteri di ripartizione delle quote.

I due organismi agiscono secondo quanto previsto dal *Regolamento per il funzionamento del Comitato di Gestione e della Commissione Tecnica del Polo bibliotecario piacentino (Allegato 4)*.

#### **Art. 9: Risorse strumentali del POLO**

La struttura informatica del POLO, nonché le modalità per ottenere assistenza tecnica sugli applicativi, le misure predisposte in ordine alla sicurezza e alla ridondanza, sono specificamente descritte nel documento definito *Modalità attuative dei servizi di POLO e risorse strumentali (Allegato 2)*.

#### **Art. 10: Attuazione del servizio di PRESTITO INTERSISTEMICO**

Le modalità di attuazione del servizio di PRESTITO INTERSISTEMICO sono descritte nel documento *Modalità attuative del servizio di PRESTITO INTERSISTEMICO (Allegato 3)*.

#### **Art. 11: Progetti di Enti non aderenti al POLO**

I progetti di catalogazione sulla banca dati di POLO di raccolte di Enti non aderenti al POLO sono sottoposti a specifica valutazione da parte della Commissione Tecnica e a successiva approvazione da parte del Comitato di Gestione. La valutazione e l'eventuale approvazione sono subordinate al preventivo impegno da parte del proponente all'assunzione dei relativi costi e alla condizione che non si configurino maggiorazioni di spesa per il contratto di manutenzione o per implementazioni del software. Se al progetto di catalogazione è collegato l'avvio di servizi bibliotecari, sarà successivamente necessaria l'adesione al POLO, secondo le modalità previste al seguente Art. 12.

#### **Art. 12: Nuove adesioni al POLO**

L'adesione al POLO di altri Enti titolari di biblioteca è subordinata all'approvazione da parte del Comitato di Gestione, previo parere della Commissione Tecnica. La richiesta dovrà contenere l'impegno ad assolvere agli obblighi di cui ai precedenti Art. 5 e 6; essa dovrà essere indirizzata al Presidente del Comitato di Gestione almeno sei mesi prima della scadenza della Convenzione vigente. All'approvazione preventiva del Comitato di Gestione, a seguito di valutazione positiva della Commissione Tecnica, farà seguito la comunicazione della quota dovuta, calcolata all'atto della redazione del *Piano finanziario per la gestione del POLO e del PRESTITO INTERSISTEMICO e criteri di ripartizione della spesa e modalità di conferimento* per il triennio successivo; a seguito dell'accettazione formale della quota indicata, l'Ente richiedente potrà aderire al POLO, sottoscrivendo la nuova Convenzione.

#### **Art. 13: Nuove adesioni al PRESTITO INTERSISTEMICO**

L'adesione al PRESTITO INTERSISTEMICO è riservata alle biblioteche di Enti già aderenti al POLO.

#### **Art. 14: Versamento delle quote**

Il versamento delle quote avverrà secondo quanto previsto nel *Piano finanziario per la gestione del POLO e del PRESTITO INTERSISTEMICO per il triennio 2024-2026 e criteri di ripartizione della spesa e modalità di conferimento (Allegato 1)*.

Il Piano finanziario potrà essere modificato dal Comitato di Gestione, sentite le valutazioni e/o proposte della Commissione Tecnica, in relazione a progetti di sviluppo del POLO approvati dal Comitato stesso, senza che ciò comporti la modifica della Convenzione.

Il mancato versamento delle quote previste determina, su deliberazione del Comitato di Gestione, la sospensione dei servizi di POLO forniti alla biblioteca dell'Ente moroso e, particolarmente, la sospensione dell'accesso al gestionale SebinaNEXT e l'esclusione dal servizio del PRESTITO INTERSISTEMICO. A richiesta, i dati bibliografici potranno essere conservati nel data base di SebinaNEXT/LeggerePiace, verificata la condizione che la sussistenza dell'entità gestionale non comporti costi sul



contratto di manutenzione. Le spese inerenti all'eventuale recupero dei dati catalografici sono a carico dell'Ente inadempiente e saranno quantificate sulla base di apposito preventivo della ditta fornitrice del software.

#### **Art. 15: Recesso dalla Convenzione**

Il recesso unilaterale dalla Convenzione per quanto attiene ai servizi di POLO e/o PRESTITO INTERSYSTEMICO, durante il periodo di vigenza della stessa comporta le conseguenze previste all'Art. 14, e non darà adito ad alcun rimborso. L'intenzione di recedere dovrà essere comunicata al Comitato di Gestione almeno sei mesi prima della scadenza dell'annualità. A richiesta, i dati bibliografici potranno essere conservati nel data base di SebinaNEXT/LeggerePiace, verificata la condizione che la sussistenza dell'entità gestionale non comporti costi sul contratto di manutenzione. Le spese inerenti all'eventuale recupero dei dati catalografici sono a carico dell'Ente che recede e saranno quantificate sulla base di apposito preventivo della ditta fornitrice del software.

#### **Art. 16: Criteri per il rinnovo della Convenzione**

Fatte salve eventuali modificazioni deliberate dal Comitato di Gestione, le voci di spesa e i criteri per la ripartizione delle quote s'intendono da adottarsi per le previsioni alla base del rinnovo della Convenzione.

Sono parte integrante della presente Convenzione:

- ALLEGATO 1: PIANO FINANZIARIO PER LA GESTIONE DEL POLO E DEL PRESTITO INTERSYSTEMICO PER IL TRIENNIO 2024-2026 E CRITERI DI RIPARTIZIONE DELLA SPESA E MODALITÀ DI CONFERIMENTO
- ALLEGATO 2: MODALITÀ ATTUATIVE DEI SERVIZI DI POLO E RISORSE STRUMENTALI
- ALLEGATO 3: MODALITÀ ATTUATIVE DEL SERVIZIO DI PRESTITO INTERSYSTEMICO FRA LE BIBLIOTECHE ADERENTI AL POLO
- ALLEGATO 4: REGOLAMENTO PER IL FUNZIONAMENTO DEL COMITATO DI GESTIONE E DELLA COMMISSIONE TECNICA DEL POLO BIBLIOTECARIO PIACENTINO
- ALLEGATO 5: ACCORDO DI CONTITOLARITÀ TRA GLI ENTI SOTTOSCRITTORI DEL POLO BIBLIOTECARIO PIACENTINO DEL SERVIZIO BIBLIOTECARIO NAZIONALE (SBN)

Piacenza, li \_\_\_\_\_

Firmato dai legali rappresentanti di:

Ente	Firma rappresentante	Data sottoscrizione
------	----------------------	---------------------

Comune di Piacenza (Ente capofila)		
Regione Emilia-Romagna		
Comune di Agazzano		
Comune di Alseno		
Comune di Bobbio		
Comune di Borgonovo		
Comune di Calendasco		
Comune di Caorso		
Comune di Carpaneto		
Comune di Castell'Arquato		
Comune di Castel San Giovanni		
Comune di Castelvetro		
Comune di Cortemaggiore		
Comune di Fiorenzuola		
Comune di Gossolengo		
Comune di Gragnano		
Comune di Lugagnano		
Comune di Monticelli		
Comune di Pianello V.T.		
Comune di Podenzano		
Comune di Ponte dell'Olio		
Comune di Pontenure		
Comune di Rivergaro		
Comune di Rottofreno		
Comune di San Giorgio		
Comune di Sarmato		
Comune di Travo		
Comune di Vigolzone		
Comune di Ziano P.no		
Archivio di Stato di Piacenza		
Conservatorio di Musica "G. Nicolini" di Piacenza		
Opera Pia Aberoni – Collegio Alberoni		
Istituto Comprensivo Statale di Cadeo e Pontenure		

## (ALLEGATO 1)

### **PIANO FINANZIARIO PER LA GESTIONE DEL POLO E DEL PRESTITO INTERSISTEMICO PER IL TRIENNIO 2024-2026 E CRITERI DI RIPARTIZIONE DELLA SPESA E MODALITÀ DI CONFERIMENTO**

Il Piano finanziario per il triennio 2024-2026, approvato all'unanimità dal Comitato di Gestione riunitosi il xx/xx/2023, definisce le quote di adesione a carico dei singoli Comuni e degli Enti, le modalità di conferimento, le voci di spesa previste per le attività relative alle singole annualità, i criteri adottati per la ripartizione della spesa e le modalità di calcolo, le tabelle di calcolo, che sono anche state comunicate ai Comuni e agli Enti che aderiscono per la prima volta al POLO e da loro accettate per quanto di competenza.

Le entrate sono, di norma, costituite dalle quote di adesione versate dai Comuni e dagli Enti, determinate come di seguito illustrato, oltre alle quote capitarie per il Polo bibliotecario piacentino annualmente destinate dalla Regione Emilia-Romagna sulla base di quanto previsto dalla L.R. 18/2000.

Le uscite sono le spese previste determinate come di seguito illustrato.

#### **Determinazione delle voci di spesa per la gestione del POLO per le annualità 2024-2026**

Le voci di spesa previste a carico del POLO per ciascuna delle annualità 2024-2026 sono le seguenti:

1. contratto di manutenzione per gli applicativi SebinaNEXT e LeggerePiace da stipularsi con DM Cultura;
2. formazione degli operatori attivi nelle biblioteche dei vari Enti;
3. sottoscrizione dell'abbonamento annuale alla banca dati di Liberdatabase per tutte le biblioteche degli enti che aderiscono al POLO;
4. sottoscrizione di abbonamento alla WebDewey;
5. attivazione dell'HelpDesk SBN;
6. effettuazione a cura della biblioteca dell'Ente capofila e per conto del POLO degli acquisti condivisi sulla piattaforma di biblioteca digitale EmiLib (a fronte di quanto avvenuto negli anni passati si prevede un progressivo aumento annuale di questa voce di spesa in risposta alla progressiva diffusione del servizio e per le flessibili condizioni contrattuali).

Il budget ipotizzato per sostenere le seguenti spese è previsto in € € 41.123,50 per il 2024, in € € 42.623,50 per il 2025 e in € € 44.123,50 per il 2026. Nella definizione del budget è previsto un contributo finanziario da parte della Regione Emilia-Romagna ai sensi della LR 18/2020, così come riportato nell'Art. 5 della Convenzione, il cui importo annuale sarà cura della Regione comunicare tempestivamente all'ente capofila in modo che sia possibile eventualmente procedere ad un adeguamento delle tabelle previa approvazione da parte del Comitato di Gestione.

#### **Determinazione della spesa per il PRESTITO INTERSISTEMICO per le annualità 2024-2026**

La voce di spesa per le tre annualità è determinata in 11.000,00 euro per ciascun anno per la

parte riguardante l'affrancatura e la movimentazione dai vari uffici postali, risultante dalla valutazione previsionale delle spese per la movimentazione dei documenti oggetti di prestito e del ritiro consegna dal o presso l'ufficio postale di riferimento. In caso di richiesta di variazione delle modalità di ritiro (pickup) o consegna (conto di credito) dei pacchi presso l'ufficio postale di riferimento da parte di ogni singola biblioteca, tale richiesta deve essere comunicata al Comune capofila e, per le necessarie valutazioni di ricaduta sul servizio, alla Commissione Tecnica del POLO entro il 30 settembre dell'anno precedente a quello previsto per la variazione.

### **Criteri di ripartizione e modalità di calcolo**

Il criterio per la ripartizione delle spese è individuato essenzialmente nel numero di abitanti di ciascun Comune aderente al POLO titolare di biblioteca. La quota per gli altri Enti titolari di biblioteca è invece fissata in 850,00 euro per ciascuna annualità del triennio. La quota per la gestione del PRESTITO INTERSISTEMICO è calcolata in base al numero di abitanti di ciascun Comune aderente al POLO titolare di biblioteca.

**Per il calcolo delle quote relative alla gestione del POLO** si utilizza un coefficiente ottenuto dividendo per il numero di abitanti complessivo dei Comuni aderenti (utilizzando il dato statistico *Popolazione residente per Comuni e Grandi classi di età - Provincia: Piacenza - 1° Gennaio 2023* con fonte Regione Emilia-Romagna) il budget annuale così come individuato nel paragrafo **Determinazione delle voci di spesa per la gestione del POLO per le annualità 2024-2026**, diminuita delle quote fisse spettanti agli altri Enti non territoriali titolari di biblioteca.

**Per il calcolo delle quote relative alla gestione del PRESTITO INTERSISTEMICO** si utilizza un coefficiente ottenuto dividendo per il numero di abitanti complessivo dei Comuni aderenti (utilizzando il dato statistico *Popolazione residente per Comuni e Grandi classi di età - Provincia: Piacenza - 1° Gennaio 2023* con fonte Regione Emilia-Romagna) la somma prevista per ciascuna annualità.

### **Tabelle di calcolo delle quote per la gestione del POLO e del PRESTITO INTERSISTEMICO**

Vedi Tavola I, Tavola II e Tavola III di questo allegato.

**TABELLA I: 2024**

Comuni	Abitanti	Coefficiente	Quota Polo	Quota Polo arrotondata	Coefficiente	Quota intersistemico	Quota intersistemico arrotondata	Totale
Agazzano	1995	0,1038534259370857	207,1875847	€ 207,00	0,0414306375798481	82,65412197	€ 83,00	€ 290,00
Alseno	4710	0,1038534259370857	489,1496362	€ 489,00	0,0414306375798481	195,138303	€ 195,00	€ 684,00
Bobbio	3441	0,1038534259370857	357,3596386	€ 357,00	0,0414306375798481	142,5628239	€ 143,00	€ 500,00
Borgonovo	8181	0,1038534259370857	849,6248776	€ 850,00	0,0414306375798481	338,944046	€ 339,00	€ 1.189,00
Cadeo	6010	0,1038534259370857	624,1590899	€ 624,00	0,0414306375798481	248,9981319	€ 249,00	€ 873,00
Calendasco	2415	0,1038534259370857	250,8060236	€ 251,00	0,0414306375798481	100,0549898	€ 100,00	€ 351,00
Caorso	4723	0,1038534259370857	490,4997307	€ 491,00	0,0414306375798481	195,6769013	€ 196,00	€ 687,00
Carpaneto Piacentino	7687	0,1038534259370857	798,3212852	€ 798,00	0,0414306375798481	318,4773111	€ 319,00	€ 1.117,00
Castell'Arquato	4651	0,1038534259370857	483,022284	€ 483,00	0,0414306375798481	192,6938954	€ 193,00	€ 676,00
Castel San Giovanni	14122	0,1038534259370857	1466,618081	€ 1.467,00	0,0414306375798481	585,0834639	€ 585,00	€ 2.052,00
Castelvetro Piacentino	5265	0,1038534259370857	546,7882876	€ 547,00	0,0414306375798481	218,1323069	€ 218,00	€ 765,00
Cortemaggiore	4728	0,1038534259370857	491,0189978	€ 491,00	0,0414306375798481	195,8840545	€ 196,00	€ 687,00
Fiorenzuola d'Arda	15022	0,1038534259370857	1560,086164	€ 1.560,00	0,0414306375798481	622,3710377	€ 622,00	€ 2.182,00
Gossolengo	5730	0,1038534259370857	595,0801306	€ 595,00	0,0414306375798481	237,3975533	€ 237,00	€ 832,00
Gragnano Trebbiense	4641	0,1038534259370857	481,9837498	€ 482,00	0,0414306375798481	192,279589	€ 192,00	€ 674,00
Lugagnano Val d'Arda	3921	0,1038534259370857	407,2092831	€ 407,00	0,0414306375798481	162,44953	€ 162,00	€ 569,00
Monticelli d'Ongina	5136	0,1038534259370857	533,3911956	€ 533,00	0,0414306375798481	212,7877546	€ 213,00	€ 746,00
Piacenza	103950	0,1038534259370857	10795,56363	€ 10.796,00	0,0414306375798481	4306,714776	€ 4.307,00	€ 15.103,00
Pianello Val Tidone	2167	0,1038534259370857	225,050374	€ 225,00	0,0414306375798481	89,78019164	€ 90,00	€ 315,00
Podenzano	9078	0,1038534259370857	942,7814007	€ 943,00	0,0414306375798481	376,1073279	€ 376,00	€ 1.319,00
Ponte dell'Olio	4643	0,1038534259370857	482,1914566	€ 482,00	0,0414306375798481	192,3624503	€ 192,00	€ 674,00
Pontenure	6559	0,1038534259370857	681,1746207	€ 681,00	0,0414306375798481	271,7435519	€ 272,00	€ 953,00
Rivergaro	7081	0,1038534259370857	735,3861091	€ 735,00	0,0414306375798481	293,3703447	€ 293,00	€ 1.028,00
Rottofreno	12310	0,1038534259370857	1278,435673	€ 1.279,00	0,0414306375798481	510,0111486	€ 510,00	€ 1.789,00
San Giorgio Piacentino	5552	0,1038534259370857	576,5942208	€ 577,00	0,0414306375798481	230,0228998	€ 230,00	€ 807,00
Sarmato	2916	0,1038534259370857	302,83659	€ 303,00	0,0414306375798481	120,8117392	€ 121,00	€ 424,00
Travo	2203	0,1038534259370857	228,7890973	€ 229,00	0,0414306375798481	91,27169459	€ 91,00	€ 320,00
Vigolzone	4210	0,1038534259370857	437,2229232	€ 437,00	0,0414306375798481	174,4229842	€ 174,00	€ 611,00
Ziano Piacentino	2457	0,1038534259370857	255,1678675	€ 255,00	0,0414306375798481	101,7950765	€ 102,00	€ 357,00
<b>Totale</b>	<b>265504</b>	<b>0,1038534259370857</b>	<b>27573,5</b>	<b>€ 27.574,00</b>	<b>0,0414306375798481</b>	<b>11000</b>	<b>€ 11.000,00</b>	<b>€ 38.574,00</b>
Archivio Stato				€ 850,00				
Conservatorio				€ 850,00				
Galleria Alberoni				€ 850,00				

**TABELLA II: 2025**

Comuni	Abitanti	Coefficiente	Quota Polo	Quota Polo arrotondata	Coefficiente	Quota intersistemico	Quota intersistemico arrotondata	Totale
Agazzano	1995	0,1095030583343377	218,4586014	€ 219,00	0,0414306375798481	82,65412197	€ 83,00	€ 302,00
Alseno	4710	0,1095030583343377	515,7594048	€ 516,00	0,0414306375798481	195,138303	€ 195,00	€ 711,00
Bobbio	3441	0,1095030583343377	376,8000237	€ 377,00	0,0414306375798481	142,5628239	€ 143,00	€ 520,00
Borgonovo	8181	0,1095030583343377	895,8445202	€ 896,00	0,0414306375798481	338,944046	€ 339,00	€ 1.235,00
Cadeo	6010	0,1095030583343377	658,1133806	€ 658,00	0,0414306375798481	248,9981319	€ 249,00	€ 907,00
Calendasco	2415	0,1095030583343377	264,4498859	€ 265,00	0,0414306375798481	100,0549898	€ 100,00	€ 365,00
Caorso	4723	0,1095030583343377	517,1829445	€ 517,00	0,0414306375798481	195,6769013	€ 196,00	€ 713,00
Carpaneto Piacentino	7687	0,1095030583343377	841,7500094	€ 842,00	0,0414306375798481	318,4773111	€ 319,00	€ 1.161,00
Castell'Arquato	4651	0,1095030583343377	509,2987243	€ 509,00	0,0414306375798481	192,6938954	€ 193,00	€ 702,00
Castel San Giovanni	14122	0,1095030583343377	1546,40219	€ 1.546,00	0,0414306375798481	585,0834639	€ 585,00	€ 2.131,00
Castelvetro Piacentino	5265	0,1095030583343377	576,5336021	€ 577,00	0,0414306375798481	218,1323069	€ 218,00	€ 795,00
Cortemaggiore	4728	0,1095030583343377	517,7304598	€ 518,00	0,0414306375798481	195,8840545	€ 196,00	€ 714,00
Fiorenzuola d'Arda	15022	0,1095030583343377	1644,954942	€ 1.645,00	0,0414306375798481	622,3710377	€ 622,00	€ 2.267,00
Gossolengo	5730	0,1095030583343377	627,4525243	€ 628,00	0,0414306375798481	237,3975533	€ 237,00	€ 865,00
Gragnano Trebbiense	4641	0,1095030583343377	508,2036937	€ 508,00	0,0414306375798481	192,279589	€ 192,00	€ 700,00
Lugagnano Val d'Arda	3921	0,1095030583343377	429,3614917	€ 429,00	0,0414306375798481	162,44953	€ 162,00	€ 591,00
Monticelli d'Ongina	5136	0,1095030583343377	562,4077076	€ 562,00	0,0414306375798481	212,7877546	€ 213,00	€ 775,00
Piacenza	103950	0,1095030583343377	11382,84291	€ 11.383,00	0,0414306375798481	4306,714776	€ 4.307,00	€ 15.690,00
Pianello Val Tidone	2167	0,1095030583343377	237,2931274	€ 237,00	0,0414306375798481	89,78019164	€ 90,00	€ 327,00
Podenzano	9078	0,1095030583343377	994,0687636	€ 994,00	0,0414306375798481	376,1073279	€ 376,00	€ 1.370,00
Ponte dell'Olio	4643	0,1095030583343377	508,4226998	€ 509,00	0,0414306375798481	192,3624503	€ 192,00	€ 701,00
Pontenure	6559	0,1095030583343377	718,2305596	€ 718,00	0,0414306375798481	271,7435519	€ 272,00	€ 990,00
Rivergaro	7081	0,1095030583343377	775,3911561	€ 775,00	0,0414306375798481	293,3703447	€ 293,00	€ 1.068,00
Rottofreno	12310	0,1095030583343377	1347,982648	€ 1.348,00	0,0414306375798481	510,0111486	€ 510,00	€ 1.858,00
San Giorgio Piacentino	5552	0,1095030583343377	607,9609799	€ 608,00	0,0414306375798481	230,0228998	€ 230,00	€ 838,00
Sarmato	2916	0,1095030583343377	319,3109181	€ 319,00	0,0414306375798481	120,8117392	€ 121,00	€ 440,00
Travo	2203	0,1095030583343377	241,2352375	€ 241,00	0,0414306375798481	91,27169459	€ 91,00	€ 332,00
Vigolzone	4210	0,1095030583343377	461,0078756	€ 461,00	0,0414306375798481	174,4229842	€ 174,00	€ 635,00
Ziano Piacentino	2457	0,1095030583343377	269,0490143	€ 269,00	0,0414306375798481	101,7950765	€ 102,00	€ 371,00
<b>Totale</b>	<b>265504</b>	<b>0,1095030583343377</b>	<b>29073,5</b>	<b>€ 29.074,00</b>	<b>0,0414306375798481</b>	<b>11000</b>	<b>€ 11.000,00</b>	<b>€ 40.074,00</b>
Archivio Stato				€ 850,00				
Conservatorio				€ 850,00				
Galleria Alberoni				€ 850,00				

**TABELLA III: 2026**

Comuni	Abitanti	Coefficiente	Quota Polo	Quota Polo arrotondata	Coefficiente	Quota intersistemico	Quota intersistemico arrotondata	Totale
Agazzano	1995	0,1151526907315897	229,729618	€ 230,00	0,0414306375798481	82,65412197	€ 83,00	€ 313,00
Alseno	4710	0,1151526907315897	542,3691733	€ 542,00	0,0414306375798481	195,138303	€ 195,00	€ 737,00
Bobbio	3441	0,1151526907315897	396,2404088	€ 396,00	0,0414306375798481	142,5628239	€ 143,00	€ 539,00
Borgonovo	8181	0,1151526907315897	942,0641629	€ 942,00	0,0414306375798481	338,944046	€ 339,00	€ 1.281,00
Cadeo	6010	0,1151526907315897	692,0676713	€ 692,00	0,0414306375798481	248,9981319	€ 249,00	€ 941,00
Calendasco	2415	0,1151526907315897	278,0937481	€ 278,00	0,0414306375798481	100,0549898	€ 100,00	€ 378,00
Caorso	4723	0,1151526907315897	543,8661583	€ 544,00	0,0414306375798481	195,6769013	€ 196,00	€ 740,00
Carpaneto Piacentino	7687	0,1151526907315897	885,1787337	€ 885,00	0,0414306375798481	318,4773111	€ 319,00	€ 1.204,00
Castell'Arquato	4651	0,1151526907315897	535,5751646	€ 536,00	0,0414306375798481	192,6938954	€ 193,00	€ 729,00
Castel San Giovanni	14122	0,1151526907315897	1626,186299	€ 1.626,00	0,0414306375798481	585,0834639	€ 585,00	€ 2.211,00
Castelvetro Piacentino	5265	0,1151526907315897	606,2789167	€ 606,00	0,0414306375798481	218,1323069	€ 218,00	€ 824,00
Cortemaggiore	4728	0,1151526907315897	544,4419218	€ 545,00	0,0414306375798481	195,8840545	€ 196,00	€ 741,00
Fiorenzuola d'Arda	15022	0,1151526907315897	1729,82372	€ 1.730,00	0,0414306375798481	622,3710377	€ 622,00	€ 2.352,00
Gossolengo	5730	0,1151526907315897	659,8249179	€ 660,00	0,0414306375798481	237,3975533	€ 237,00	€ 897,00
Gragnano Trebbiense	4641	0,1151526907315897	534,4236377	€ 534,00	0,0414306375798481	192,279589	€ 192,00	€ 726,00
Lugagnano Val d'Arda	3921	0,1151526907315897	451,5137004	€ 452,00	0,0414306375798481	162,44953	€ 162,00	€ 614,00
Monticelli d'Ongina	5136	0,1151526907315897	591,4242196	€ 591,00	0,0414306375798481	212,7877546	€ 213,00	€ 804,00
Piacenza	103950	0,1151526907315897	11970,1222	€ 11.970,00	0,0414306375798481	4306,714776	€ 4.307,00	€ 16.277,00
Pianello Val Tidone	2167	0,1151526907315897	249,5358808	€ 250,00	0,0414306375798481	89,78019164	€ 90,00	€ 340,00
Podenzano	9078	0,1151526907315897	1045,356126	€ 1.045,00	0,0414306375798481	376,1073279	€ 376,00	€ 1.421,00
Ponte dell'Olio	4643	0,1151526907315897	534,6539431	€ 535,00	0,0414306375798481	192,3624503	€ 192,00	€ 727,00
Pontenure	6559	0,1151526907315897	755,2864985	€ 755,00	0,0414306375798481	271,7435519	€ 272,00	€ 1.027,00
Rivergaro	7081	0,1151526907315897	815,3962031	€ 815,00	0,0414306375798481	293,3703447	€ 293,00	€ 1.108,00
Rottofreno	12310	0,1151526907315897	1417,529623	€ 1.418,00	0,0414306375798481	510,0111486	€ 510,00	€ 1.928,00
San Giorgio Piacentino	5552	0,1151526907315897	639,3277389	€ 639,00	0,0414306375798481	230,0228998	€ 230,00	€ 869,00
Sarmato	2916	0,1151526907315897	335,7852462	€ 336,00	0,0414306375798481	120,8117392	€ 121,00	€ 457,00
Travo	2203	0,1151526907315897	253,6813777	€ 254,00	0,0414306375798481	91,27169459	€ 91,00	€ 345,00
Vigolzone	4210	0,1151526907315897	484,792828	€ 485,00	0,0414306375798481	174,4229842	€ 174,00	€ 659,00
Ziano Piacentino	2457	0,1151526907315897	282,9301611	€ 283,00	0,0414306375798481	101,7950765	€ 102,00	€ 385,00
<b>Totale</b>	<b>265504</b>	<b>0,1151526907315897</b>	<b>30573,5</b>	<b>€ 30.574,00</b>	<b>0,0414306375798481</b>	<b>11000</b>	<b>€ 11.000,00</b>	<b>€ 41.574,00</b>
Archivio Stato				€ 850,00				
Conservatorio				€ 850,00				
Galleria Alberoni				€ 850,00				

## (ALLEGATO 2)

### **MODALITÀ ATTUATIVE DEI SERVIZI DI POLO E RISORSE STRUMENTALI**

Il POLO si avvale delle risorse strumentali informatiche, dei contratti di manutenzione e delle collaborazioni di seguito descritte.

#### **HARDWARE**

Il servizio IaaS per gli applicativi Sebina viene erogato dalla Regione Emilia-Romagna, tramite architettura multi-tenant in condivisione con gli altri poli bibliotecari, presso il data center regionale, senza oneri a carico del POLO.

Il servizio è esposto su Internet e filtrato da firewall.

#### **SICUREZZA E RIDONDANZA DEI DATI**

La sicurezza e la ridondanza dei dati sono garantite dagli apparati della Regione Emilia-Romagna.

#### **APPLICATIVI**

##### **Applicativi gestionali di biblioteca:**

- SebinaNEXT (versione 1.6 ed eventuali successive)
- SebinaYOU (per LeggerePiace)
- App LeggerePiace

##### **Software di connessione dalle postazioni periferiche al server**

Browser web localmente installati. Browser supportati per PC: Google Chrome, Mozilla Firefox, Microsoft Internet Explorer e Microsoft Edge; per dispositivi iOS: Safari; per dispositivi Android: Chrome.

#### **RETI PER LO SCAMBIO DEI DATI E L'ACCESSO PER LA TELEASSISTENZA DA PARTE DEI TECNICI DI DM CULTURA**

Rete Lepida.

#### **CONTRATTI DI ASSISTENZA**

Contratto di assistenza/manutenzione per gli applicativi SebinaNEXT e SebinaYOU/LeggerePiace stipulato dal Comune di Piacenza a valere per tutte le biblioteche del POLO con Società DM Cultura s.r.l., azienda produttrice e proprietaria degli stessi applicativi con la Regione Emilia-Romagna e titolare esclusiva dei relativi servizi di manutenzione e assistenza, nonché installazione, commercializzazione e distribuzione.

L'Area Biblioteche e archivi - Settore Patrimonio Culturale della Regione Emilia-Romagna, ogni qual volta si renda necessario:

- cura la predisposizione dello schema di contratto per l'affidamento dei servizi di manutenzione, assistenza e consulenza sui sistemi applicativi SebinaNEXT e



SebinaYOU/LeggerePiace e del relativo Allegato Tecnico;

- coordina le trattative tra la Società produttrice dei sistemi applicativi sopra menzionati e i Poli bibliotecari della Regione Emilia-Romagna, al fine di promuovere l'adozione di standard di prestazioni, di mantenere aggiornati e progressivamente evoluti gli applicativi, di ottenere condizioni contrattuali uniformi per l'erogazione dei servizi di manutenzione, consulenza e assistenza per i Poli emiliano-romagnoli, secondo principi di equità e trasparenza.

## **ACCESSO**

### **Accesso a SebinaNEXT**

Tramite l'indirizzo pubblico <https://polopia.regione.emilia-romagna.it/sebina> registrato dalla Regione Emilia-Romagna, con controllo di accesso tramite login di autenticazione.

### **Accesso a SebinaYOU/LeggerePiace**

Tramite l'indirizzo pubblico <https://leggerepiace.it> registrato dal Comune di Piacenza, con controllo di accesso tramite login di autenticazione.

## **BANCA DATI**

La banca dati è strutturata nelle varie entità gestionali corrispondenti alle biblioteche del POLO. La presenza di basi dati catalografiche relative a biblioteche non ancora aderenti al POLO è oggetto volta a volta di decisione della Commissione Tecnica.

Il funzionamento del POLO bibliotecario piacentino sarà di norma quello di seguito descritto:

## **MODALITÀ DI EROGAZIONE DEL SERVIZIO**

Accesso al gestionale SebinaNEXT: i servizi di catalogazione e gestione del prestito saranno fruibili 24 su 24 per tutti i giorni della settimana da Internet tramite browser web supportati.

Il colloquio con l'Indice SBN è attivo, a livello di adesione 4 (tutti i materiali, con allineamenti) negli orari in cui è reso disponibile dall'Istituto centrale per il catalogo unico delle biblioteche del MiC (ICCU).

Accesso a LeggerePiace: l'accesso a SebinaYOU/LeggerePiace per le attività di ricerca bibliografica, i servizi per gli utenti da remoto e i servizi per l'aggiornamento da parte dei bibliotecari saranno fruibili 24 ore su 24 per tutti i giorni della settimana, da Internet tramite i browser web supportati.

Informazioni su eventuali sospensioni del servizio per causa di forza maggiore o per attività programmate di manutenzione e aggiornamento saranno tempestivamente comunicate dal Gestore del POLO ai partner tramite e-mail e agli utenti tramite messaggistica sulla home page di LeggerePiace.

## **ASSISTENZA**

Gli operatori delle biblioteche potranno avvalersi dell'assistenza del Gestore del POLO per:

1. supporto alle attività di catalogazione sia in ordine alle procedure software, sia in ordine alla corretta applicazione degli standard di catalogazione previsti in SBN;

2. supporto alle attività di gestione utenti, circolazione documenti, previste dal gestionale SebinaNEXT;
3. supporto in ordine all'estrazione dei dati statistici e in generale a tutte le attività gestibili tramite funzionalità del software SebinaNEXT;
4. attivazione/disattivazione operatori e assegnazione profilo;
5. configurazione delle opzioni di messaggistica;
6. segnalazione di anomalie nel funzionamento del software applicativo;
7. problematiche relative alla connessione.

Le segnalazioni potranno essere inviate sia telefonicamente sia per e-mail (ai numeri e agli indirizzi che saranno comunicati).

Le segnalazioni relative ai punti 1., 2., 3. e 4. ove i problemi esposti non comportino il blocco del servizio presso la biblioteca richiedente, saranno di norma evase entro 48h e affrontate su richiamata telefonica.

Le segnalazioni di cui ai punti 5., 6. e 7., in seguito alla valutazione del problema proposto e ad eventuali approfondimenti diagnostici, saranno girate al servizio assistenza di DM Cultura o ai tecnici dei sistemi informativi della Regione Emilia-Romagna. Qualora le problematiche relative a 7. risultino imputabili alle postazioni di lavoro o agli apparati di rete nella disponibilità degli Enti, a questi spetterà attivare le richieste di assistenza presso le ditte di cui si avvalgono per questa tipologia di manutenzione.

## **MANUTENZIONE DELLA BANCA DATI**

Essa comprende:

1. controllo dei log giornalieri per le attività di import da SebinaNEXT verso LeggerePiace;
2. allineamento di autori, titoli propri, collane tra la banca dati di POLO e l'Indice SBN;
3. correzione di notizie bibliografiche su segnalazione degli operatori, con esclusione degli interventi che si configurano come bonifiche;
4. interventi sugli authority file su segnalazione degli operatori, con esclusione degli interventi che si configurano come bonifica;
5. interventi concordati con DM Cultura per eventuali ripristini o interventi correttivi;
6. raccolta dei dati e predisposizione dei report per le statistiche di POLO;
7. personalizzazione di LeggerePiace e suo arricchimento, aggiornamento delle schede anagrafiche delle biblioteche, ecc. in applicazione delle linee stabilite dall'organismo tecnico di gestione del POLO;
8. funzione di collegamento con gli organismi di gestione del POLO in vista di eventuali adeguamenti dei protocolli di catalogazione, predisposizione di soluzioni comuni per quanto concerne le problematiche di catalogazione, programmazione di attività di bonifica, ecc.

## **SICUREZZA E RIDONDANZA DEI DATI**

La sicurezza e la ridondanza dei dati sono garantite dagli apparati della Regione Emilia-Romagna.

## **CONFIGURAZIONE GESTIONALE SEBINANEXT, PROFILI OPERATORI E PARAMETRIZZAZIONE LEGGEREPIACE**

Modificazioni della parametrizzazione delle tabelle, dei profili degli operatori, l'attivazione/disattivazione dei controlli bloccanti/non bloccanti, l'impostazione delle opzioni di messaggistica verso operatori e verso utenti, parametrizzazioni di LeggerePiace diverse da quelle concordate in fase di avvio, in caso di necessità, saranno considerati e definiti formalmente in sede di Commissione Tecnica del POLO.

### (Allegato 3)

## **MODALITÀ ATTUATIVE DEL SERVIZIO DI PRESTITO INTERSISTEMICO FRA LE BIBLIOTECHE DELLA PROVINCIA DI PIACENZA**

### **Parte generale**

1. La finalità del servizio di PRESTITO INTERSISTEMICO è lo scambio di libri tra le biblioteche che hanno sede nel territorio provinciale e che hanno aderito alla Convenzione di POLO.
2. L'accesso al servizio è garantito a tutti i cittadini iscritti alle biblioteche del territorio provinciale che abbiano aderito alla Convenzione.
3. Le biblioteche garantiscono la reciprocità del prestito del materiale posseduto, di norma ammesso al prestito.
4. Sono esclusi dal PRESTITO INTERSISTEMICO: documenti multimediali, fascicoli di periodici, libri antichi (ante 1830), libri appartenenti a fondi locali e/o speciali e comunque tutte le opere escluse dalla circolazione locale.
5. Sono possibili eventuali ulteriori limitazioni di materiali librari ammessi al prestito che tengano conto dei regolamenti adottati dalle singole biblioteche. È fatta salva la facoltà della biblioteca di escludere temporaneamente o definitivamente particolari pubblicazioni, considerando anche il principio della reciprocità. Qualsiasi esclusione e/o indisponibilità va comunicata in maniera tempestiva e non equivoca alle altre biblioteche in modo da evitare per quanto possibile richieste che non possano essere soddisfatte. Le biblioteche si impegnano a individuare il mezzo più idoneo per segnalare anche tramite LeggerePiace l'indisponibilità delle opere al PRESTITO INTERSISTEMICO.
6. Le biblioteche si impegnano a comunicare alla biblioteca capofila e alle altre biblioteche partner i giorni di attivazione settimanale del servizio, eventuali periodi di sospensione, variazioni dell'orario.
7. Le biblioteche si impegnano a tenere aggiornate nella maniera più precisa e tempestiva possibile le informazioni sulla consistenza e disponibilità dei volumi presenti nel loro patrimonio e in particolare a indicare tempestivamente tramite SebinaNEXT smarrimenti e altre indisponibilità.
8. I responsabili del servizio di PRESTITO INTERSISTEMICO di ogni biblioteca si impegnano a scambiarsi informazioni, comunicazioni, proposte di miglioramento del servizio.

### **Comunicazioni fra le biblioteche**

9. Le comunicazioni riguardanti il PRESTITO INTERSISTEMICO avvengono attraverso il software gestionale SebinaNEXT.
10. Le biblioteche prestanti si impegnano a rispondere nel tempo più breve possibile (di norma entro tre giorni lavorativi), comunicando la disponibilità o indisponibilità, quest'ultima obbligatoriamente motivata, a concedere il prestito.
11. Le biblioteche richiedenti si impegnano a rispedire il libro rientrato alla biblioteca prestante nel primo giorno utile di spedizione.

## **Trasporto dei libri**

12. Il trasporto dei libri avviene attraverso il servizio postale, su conto dedicato gestito dalla biblioteca capofila, utilizzando la modalità di spedizione “piego di libri” e la modulistica che il Gestore del POLO concorderà con Poste Italiane. Non è consentita l’aggiunta di fotocopie, lettere o altro materiale che non rientri nella tipologia libraria.
13. I libri sono spediti utilizzando buste “imbottite” idonee al trasporto del materiale librario di cui ogni biblioteca dovrà dotarsi con spese a proprio carico. Sulle buste dovrà essere scritto in modo chiaro e completo il nominativo e l’indirizzo della biblioteca destinataria, il nominativo e l’indirizzo della biblioteca mittente e le diciture “piego di libri” e “prestito intersistemico”.
14. Per ogni spedizione la biblioteca si impegna a compilare una distinta di spedizione in due copie da inserire nelle “bollette” messe a disposizione dai rispettivi uffici postali.
15. L’affrancatura delle buste contenenti i libri è effettuata direttamente dal servizio postale, con addebito sul conto corrente postale intestato all’ente capofila.
16. Di ogni disagio di natura postale, ivi compresi smarrimenti di buste e/o di volumi nel tragitto postale, va informata tempestivamente la biblioteca capofila anche ai fini della rendicontazione annuale.

## **Durata del prestito e responsabilità**

17. La durata massima del prestito è normalmente di trenta giorni dal momento in cui il libro è a disposizione della biblioteca richiedente (fa fede la data dello stato “Documento arrivato in biblioteca richiedente” nell’iter della richiesta all’interno di SebinaNEXT), salvo altri accordi fra biblioteca prestante e biblioteca richiedente (proroghe o limitazioni) e comunque la possibilità di proroga è esclusa in caso di prenotazioni presenti sul documento.
18. Il numero massimo di libri che possono essere richiesti contemporaneamente da un utente è tre.
19. Gli addetti al PRESTITO INTERSISTEMICO si impegnano a comunicare nel tempo più breve possibile agli utenti la disponibilità del materiale richiesto.
20. La biblioteca richiedente è garante del corretto utilizzo e della restituzione dei libri, secondo le indicazioni della biblioteca prestante e della normativa vigente.
21. Gli addetti al prestito intersistemico, una volta scaduti i trenta giorni di prestito (a far data dal momento in cui il libro è a disposizione della biblioteca richiedente: vedi 17.), si impegnano a sollecitare l’utente alla relativa restituzione.
22. Gli utenti che ritardano la restituzione di un libro ottenuto in PRESTITO INTERSISTEMICO, che lo smarriscono o che lo danneggiano, sono sospesi dal servizio di PRESTITO INTERSISTEMICO della biblioteca richiedente fino all’avvenuta restituzione o al risarcimento del libro smarrito o danneggiato di cui al successivo punto 23.
23. In caso di mancata restituzione, smarrimento o danneggiamento del documento prestato, la biblioteca richiedente provvede in ogni caso al suo reintegro o alla fornitura di un documento sostitutivo secondo modalità da concordarsi con la biblioteca prestante. La biblioteca richiedente si rivarrà sull’utente per il risarcimento

del danno subito.

### **Rimborso spese**

24. in conformità all'Art. 12, comma 2, della L.R. 18/2000 che contempla la possibile non gratuità dei “servizi volti a soddisfare richieste specifiche personalizzate”, gli Enti aderenti al servizio di PRESTITO INTERSYSTEMICO stabiliscono di richiedere a carico dell'utente un parziale rimborso spese di 1,50 euro a richiesta.
25. Il rimborso per il servizio è dovuto dall'utente anche in caso di non ritiro del libro richiesto.
26. Ogni biblioteca si impegna a fornire alla biblioteca capofila tutti i dati necessari al monitoraggio del servizio, indispensabili per la valutazione dell'efficacia delle procedure e per le eventuali correzioni da apportare al funzionamento del PRESTITO INTERSYSTEMICO.

## (Allegato 4)

### **REGOLAMENTO PER IL FUNZIONAMENTO DEL COMITATO DI GESTIONE E DELLA COMMISSIONE TECNICA DEL POLO BIBLIOTECARIO PIACENTINO**

Il Comitato di Gestione del POLO bibliotecario piacentino,

- visto l'Art. 11 della *Convenzione per la gestione del Polo bibliotecario piacentino*, approvata con atto n. 23 del 21/09/2015 del Consiglio Comunale del Comune di Piacenza;
- preso atto delle modifiche agli Artt. 1, 3, 4 e 7 effettuate nella *Convenzione per la gestione del Polo bibliotecario piacentino*, approvata con atto n. 55 del 14/12/2017 del Consiglio Comunale del Comune di Piacenza;

adotta il seguente *Regolamento*.

#### **Articolo 1 - Composizione del Comitato di Gestione**

Il *Comitato di Gestione* è composto:

- dall'Assessore alla Cultura dell'Ente capofila in qualità di Presidente;
- un rappresentante designato dall'Amministrazione di ciascun Ente sottoscrittore della presente Convenzione in qualità di membro.

Per tutti i componenti è previsto l'istituto della delega formalmente espressa verso un altro componente dell'amministrazione comunale, regionale o dell'istituto (assessore o consigliere incaricato) dell'Ente di riferimento del delegante oppure verso un altro componente del Comitato di Gestione.

Il Presidente del Comitato di Gestione non può ricevere deleghe.

Per delega formalmente espressa si intende la delega scritta firmata dal delegante e dal delegato per accettazione consegnata al Presidente all'inizio della seduta. Non sono ammesse più di tre deleghe in capo allo stesso membro.

Alle riunioni del Comitato di Gestione potranno prendere parte, senza diritto di voto e in funzione di consulenti, accompagnatori dei rappresentanti designati.

È facoltà del Presidente invitare a presenziare ai lavori del Comitato di Gestione membri della Commissione Tecnica con il compito di illustrare le proposte da essa presentate o di riferire sull'andamento dei progetti in corso.

#### **Articolo 2 - Compiti del Comitato di Gestione**

Al *Comitato di Gestione* spettano i compiti estesamente elencati all'Articolo 8, comma 1, capoversi da a. a j. della Convenzione che qui si intendono richiamati integralmente.

#### **Articolo 3 - Numero legale e validità delle deliberazioni**

Il *Comitato di Gestione* si riunisce almeno due volte l'anno, su convocazione del Presidente, in tempi utili per l'espletamento delle formalità di cui sopra.

Le riunioni, in unica convocazione, sono valide se è presente o rappresentata per delega

almeno la metà dei componenti (calcolata per eccesso).

Le decisioni sono validamente assunte con il voto favorevole di almeno la metà (calcolata per eccesso) più uno dei presenti e rappresentati per delega.

L'ingiustificata assenza di un componente ad oltre tre sedute consecutive del Comitato, senza che si sia avvalso dell'istituto della delega, ne comporta la decadenza.

Per la partecipazione alle sedute del Comitato i componenti non hanno diritto ad alcun compenso.

#### **Articolo 4 - Composizione della Commissione Tecnica**

La *Commissione Tecnica* è composta:

- da un un funzionario dell'Area Biblioteche e Archivi della Regione Emilia-Romagna;
- da un bibliotecario o responsabile per ognuna delle biblioteche degli Enti aderenti da essi designati;
- dal personale incaricato del coordinamento tecnico-biblioteconomico del POLO.

Oltre ai rappresentanti designati dagli Enti sottoscrittori, ai lavori della *Commissione Tecnica* potranno partecipare, senza diritto di voto, gli operatori che all'interno della propria biblioteca siano responsabili o siano stati coinvolti nell'attuazione di specifici progetti, quando essi siano all'ordine del giorno.

#### **Articolo 5 - Compiti della Commissione Tecnica**

Alla *Commissione Tecnica* spettano i compiti estesamente elencati all'Articolo 8, comma 2, capoversi da a. a p. della Convenzione che qui si intendono richiamati integralmente.

#### **Articolo 6 - Numero legale e validità delle deliberazioni**

La *Commissione Tecnica* si riunisce almeno tre volte l'anno, su convocazione del Gestore di POLO, o quando ne faccia richiesta almeno un quarto dei componenti (calcolato per eccesso). Le riunioni, in unica convocazione, sono valide se è presente almeno la metà dei componenti designati dagli Enti sottoscrittori (calcolata per eccesso).

Le decisioni sono validamente assunte con il voto favorevole di almeno la metà (calcolata per eccesso) più uno dei presenti.

Per la partecipazione alle sedute della Commissione i componenti non avranno diritto ad alcun compenso.

#### **Articolo 7 - Gruppi di lavoro**

La *Commissione Tecnica* può articolarsi in Gruppi di lavoro, temporanei o permanenti, a seconda delle esigenze derivanti dal programma delle attività approvato dal Comitato di Gestione o dall'espletamento dei compiti della Commissione stessa.

Oltre ai rappresentanti designati dagli Enti sottoscrittori, ai lavori dei Gruppi di lavoro, possono prendere parte gli operatori che all'interno della propria biblioteca siano responsabili o siano coinvolti nell'attuazione di specifici progetti inerenti gli obiettivi del Gruppo di



lavoro.

L'attività e le proposte dei Gruppi di lavoro dovranno essere illustrate alla Commissione Tecnica la quale dovrà pronunciarsi in merito.

### **Articolo 8 - Modificazioni**

Proposte di modifiche del presente regolamento possono essere avanzate dai rappresentanti di ciascuno degli Enti aderenti al POLO e indirizzate al Presidente del Comitato di Gestione. Le modifiche dovranno essere discusse ed eventualmente approvate dal Comitato di Gestione in una riunione da convocarsi entro due mesi dalla proposta con le modalità previste per la prima convocazione.

(Allegato 5)

# Accordo di Contitolarità tra gli Enti sottoscrittori del Polo bibliotecario piacentino del Servizio Bibliotecario Nazionale (SBN)

ex art. 26 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE

## **Premessa**

La Regione Emilia-Romagna (il cui Servizio Patrimonio culturale dal 1° gennaio 2021, in seguito a riorganizzazione ex Legge regionale numero 7 del 26 novembre 2020 “Riordino istituzionale e dell’esercizio delle funzioni regionali nel settore del patrimonio culturale”, ha assorbito le funzioni e i compiti dell’Istituto per i beni artistici culturali e naturali della Regione Emilia-Romagna, IBACN), i Comuni di Agazzano, Alseno, Bobbio, Borgonovo Val Tidone, Calendasco, Caorso, Carpaneto Piacentino, Castell’Arquato, Castel San Giovanni, Castelvetro Piacentino, Cortemaggiore, Fiorenzuola d’Arda, Gossolengo, Gragnano Trebbiense, Lugagnano Val d’Arda, Monticelli d’Ongina, Piacenza, Pianello Val Tidone, Podenzano, Ponte dell’Olio, Pontenure, Rivergaro, Rottofreno, San Giorgio Piacentino, Sarmato, Travo, Vigolzone, Ziano Piacentino, gli enti Archivio di Stato di Piacenza, Conservatorio di Musica “G. Nicolini” di Piacenza, Opera Pia Alberoni e Istituto Comprensivo di Cadeo e Pontenure afferiscono al Polo SBN PIA e, a mezzo di apposita convenzione (di seguito, Convenzione di Polo), collaborano alla cooperazione bibliotecaria nella progettazione del servizio, nello sviluppo coordinato delle raccolte incluse quelle digitali, nella gestione del catalogo coordinato delle risorse informative, nella pianificazione dei servizi al pubblico incluse le iniziative di promozione della lettura, nella analisi dei bisogni dell’utenza e nell’elaborazione dei dati statistici, nell’integrazione a sistemi e servizi informativi a scala regionale e nazionale, nella risoluzione dei problemi tecnici e organizzativi comuni e nella realizzazione di iniziative comuni di formazione e aggiornamento. Nel perseguimento di tali finalità condividono mezzi e modalità anche in relazione alla tutela dei dati personali.

Gli enti che aderiscono al Polo previa convenzione con uno degli Enti sottoscrittori sono di seguito definiti “soggetti aderenti”.

## **Art. 1. Ruoli e attività di trattamento di dati personali**

1.1 Gli Enti sottoscrittori agiscono in regime di contitolarità dei trattamenti di dati personali, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 26 del Regolamento UE n. 679/2016.

1.2 I trattamenti di dati personali in regime di contitolarità sono quelli che afferiscono ai servizi bibliotecari integrati e riguardano i dati personali degli utenti delle biblioteche, al fine di

- condividere le risorse bibliotecarie per una più ampia accessibilità dei documenti all'utenza;
- condividere le anagrafiche e altre informazioni sugli utenti con lo scopo di massimizzare l'efficienza e l'efficacia dei servizi bibliotecari erogati, in aderenza ai principi della Convenzione di Polo.

1.3 I dati sono trattati dagli enti sottoscrittori e dai soggetti aderenti limitatamente alle finalità sopra descritte.

1.4 Nei casi in cui Soggetti terzi concorrano al trattamento di dati personali oggetto di contitolarità, ciascuno dei Contitolari autonomamente designa per iscritto gli stessi quali Responsabili del trattamento di dati personali, in aderenza a requisiti, compiti e funzioni

stabilite nell'allegato B, non derogabili.

1.5 Le Parti si impegnano altresì, ai sensi dell'art. 26, comma 2, del Regolamento (EU) 2016/679, a mettere a disposizione dell'interessato il contenuto essenziale del presente Accordo.

1.6 I Contitolari curano in sinergia gli adempimenti derivanti dalla normativa in materia di protezione dei dati personali. È compito di ciascun Contitolare verificare l'osservanza degli obblighi in materia di protezione dei dati personali presso le proprie sedi.

1.7 È definito Gestore Tecnologico il soggetto che gestisce uno o più dei servizi di seguito indicati:

- i servizi sistemistici
- servizi infrastrutturali
- l'assegnazione credenziali e l'assistenza tecnica agli utenti del SIC
- servizi applicativi riferiti ai servizi bibliotecari integrati.

1.8 I Contitolari possono avvalersi di uno o più gestori tecnologici, secondo quanto disposto dal Comitato di Gestione.

1.9 Tutte le interazioni in materia di protezione dei dati personali tra i Contitolari sono effettuate a mezzo posta elettronica tramite lista di distribuzione polopiaprivacy@comune.piacenza.it.

1.10 Alla suddetta lista di distribuzione sono abilitati almeno due referenti per ciascun Contitolare, i Responsabili della protezione dei dati personali dei Contitolari e un referente di ciascun Gestore Tecnologico.

## **Art. 2 Il ruolo del Comune di Piacenza**

2.1 Il Comune di Piacenza ha il compito di fornire i seguenti servizi:

- a. di assegnare le credenziali agli operatori secondo le istruzioni operative concordate dai contitolari;
- b. di assistenza tecnica agli utenti del SIC.

## **Art. 3 Il ruolo della Regione Emilia-Romagna**

3.1 Poiché la Regione Emilia-Romagna è proprietaria del SIC sulla Stessa grava l'onere di curare con il Fornitore dei servizi manutentivi del SIC (di seguito anche solo "Fornitore del SIC") l'attività di progettazione, sviluppo e manutenzione evolutiva del software, in aderenza ai principi di privacy by design e privacy by default.

## **Art. 4 Il ruolo del Fornitore del SIC**

4.1. Il fornitore del SIC, ai fini della ripartizione di compiti e responsabilità in materia di protezione dei dati personali, è Responsabile del trattamento, ai sensi e per gli effetti dell'art. 28 del Regolamento UE n. 679/2016.

Il Fornitore del SIC:

- a. effettua l'attività di progettazione, sviluppo e manutenzione evolutiva, secondo le specifiche funzionali adottate d'intesa con la Regione, in aderenza alle Linee Guida di sicurezza nello sviluppo delle applicazioni pubblicate da AGID e, in ogni caso, garantendo misure di sicurezza adeguate ai rischi correlati ai trattamenti;

- b. nella sua qualità di Responsabile del trattamento ex art. 28 del Regolamento UE 2016/679, tratta i Dati personali solo ai fini dell'esecuzione dell'oggetto del contratto di affidamento delle attività di progettazione, sviluppo e manutenzione evolutiva;
- c. non trasferisce i Dati personali a soggetti terzi, se non a fronte di quanto disciplinato nel presente accordo;
- d. adotta procedure atte a garantire l'aggiornamento, la modifica e la correzione, su richiesta del Polo dei dati personali di ogni interessato e/o a conformarsi alle istruzioni fornite dal Polo in materia;
- e. assicura la massima collaborazione al fine dell'esperimento delle valutazioni di impatto ex art. 35 del GDPR che il Polo intenderà esperire sui trattamenti che rivelano, a Suo insindacabile giudizio, un rischio elevato per i diritti e le libertà delle persone fisiche;
- f. implementa appropriate misure di sicurezza, sia tecniche che organizzative, per proteggere i dati personali da eventuali distruzioni o perdite di natura illecita o accidentale, danni, alterazioni, divulgazioni o accessi non autorizzati;
- g. conserva, direttamente e specificamente, per ogni eventuale evenienza, gli estremi identificativi delle persone fisiche preposte quali amministratori di sistema del SIC;
- h. dà attuazione alla prescrizione di cui al punto 2 lettera e) "Verifica delle attività" del Provvedimento del Garante per la protezione dei dati personali del 27 novembre 2008 "Misure e accorgimenti prescritti ai titolari dei trattamenti effettuati con strumenti elettronici relativamente alle attribuzioni delle funzioni di amministratore di sistema";
- i. adotta misure tecniche ed organizzative adeguate per salvaguardare la sicurezza di qualsiasi rete di comunicazione elettronica o dei servizi forniti al Polo, con specifico riferimento alle misure intese a prevenire l'intercettazione di comunicazioni o l'accesso non autorizzato a qualsiasi computer o sistema di propria competenza;
- j. assicura massima cooperazione e assistenza al fine di dare effettività alle azioni di mitigazione previste dal Polo per affrontare rischi correlati al trattamento;
- k. garantisce competenze ed affidabilità dei propri dipendenti e collaboratori autorizzati al trattamento dei dati personali
- l. previa informazione al Committente è autorizzato sin d'ora, alla designazione di altri responsabili del trattamento (d'ora in poi anche "sub-responsabili"), imponendo agli stessi condizioni vincolanti in materia di trattamento dei dati personali non meno onerose di quelle contenute nel presente Accordo;
- m. in tutti i casi, si assume la responsabilità nei confronti degli enti contitolari per qualsiasi violazione od omissione realizzati da un Sub-Responsabile o da altri terzi soggetti incaricati dallo stesso, indipendentemente dal fatto che il Responsabile del trattamento abbia o meno rispettato i propri obblighi contrattuali, ivi comprese le conseguenze patrimoniali derivanti da tali violazioni od omissioni;
- n. non effettua trasferimenti dei dati personali oggetto di trattamento al di fuori dell'Unione Europea;
- o. provvede alla restituzione o cancellazione dei dati personali trattati per l'esecuzione delle attività sopra indicate al termine dell'affidamento;
- p. si rende disponibile a specifici audit in tema di privacy e sicurezza informatica da parte del Polo;

q. in virtù di quanto previsto dall'art. 33 del Regolamento e nei limiti di cui al perimetro delle attività affidate, deve comunicare a mezzo di posta elettronica certificata nel minor tempo possibile, e comunque non oltre 24 (ventiquattro) ore da quando ne abbia avuto notizia, qualsiasi violazione di sicurezza che abbia comportato accidentalmente o in modo illecito la distruzione, la perdita, la modifica, la divulgazione non autorizzata o l'accesso ai dati personali trasmessi, conservati o comunque trattati, ivi incluse quelle che abbiano riguardato i propri sub-Fornitori. Tale comunicazione deve contenere ogni informazione utile alla gestione del data breach, oltre a:

- a) descrivere la natura della violazione dei dati personali;
  - b) le categorie e il numero approssimativo di interessati in questione nonché le categorie e il numero approssimativo di registrazioni dei dati personali in questione;
  - c) i recapiti del DPO nominato o del soggetto competente alla gestione del data breach;
  - d) la descrizione delle probabili conseguenze della violazione dei dati personali;
  - e) una descrizione delle misure adottate o che si intende adottare per affrontare la Violazione della sicurezza, compreso, ove opportuno, misure per mitigare i suoi possibili effetti negativi;
- r. fornisce tutto il supporto necessario ai fini delle indagini e sulle valutazioni in ordine alla violazione di dati, anche al fine di individuare, prevenire e limitare gli effetti negativi della stessa, conformemente ai suoi obblighi ai sensi del presente articolo e per svolgere qualsiasi azione che si renda necessaria per porre rimedio alla violazione stessa.
- s. amministra il database curandone tutti gli aspetti che non attengono la gestione sistemistica (es: progettazione logica, integrità dei dati, ecc.) e all'applicazione dei principi di privacy by design e privacy by default;
- t. cura la gestione delle password (a titolo esemplificativo: le attività di reset, cifratura, caratteristiche di robustezza della password), salvo il caso in cui gli enti sottoscrittori utilizzino un sistema di federazione.

## **Art. 5 Il ruolo dei Soggetti aderenti**

5.1 I soggetti aderenti, ai fini della ripartizione di compiti e responsabilità in materia di protezione dei dati personali, sono Responsabili del trattamento, ai sensi e per gli effetti dell'art. 28 del Regolamento UE n. 679/2016.

5.2 L'esecuzione dei trattamenti da parte dei Soggetti Aderenti è disciplinata dall'Allegato A, che vincola tali responsabili del trattamento ai Contitolari e che disciplina durata, natura, finalità del trattamento, ivi compresi i tipi di dati personali e le categorie di interessati, i compiti e responsabilità specifici dei responsabili del trattamento, nonché gli obblighi e i diritti dei Contitolari.

5.3 I Soggetti aderenti sono autorizzati alla designazione di altri responsabili del trattamento (d'ora in poi anche "sub-responsabili"), a condizione che siano imposti agli stessi condizioni vincolanti in materia di trattamento dei dati personali non meno onerose di quelle contenute nell'Allegato B.

5.4 In tutti i casi, il Responsabile del trattamento si assume la responsabilità per qualsiasi violazione od omissione realizzati da un Sub-Responsabile o da altri terzi soggetti autorizzati dallo stesso, indipendentemente dal fatto che il Responsabile del trattamento abbia o meno

rispettato i propri obblighi contrattuali, ivi comprese le conseguenze patrimoniali derivanti da tali violazioni od omissioni.

## **Art. 6. Informativa per il trattamento dei dati personali**

6.1 I Contitolari stabiliscono, in sede di Comitato di Gestione, le informazioni di cui all'art. 13 del Regolamento (UE) n. 679/2016.

6.2 Nei casi in cui i dati siano raccolti in presenza fisica dell'interessato, l'informativa per il trattamento dei dati personali, come definita dai Contitolari, è fornita dalla biblioteca presso la quale il dato è stato raccolto.

6.3 In ogni caso l'informativa per il trattamento dei dati personali è messa a disposizione degli utenti con modalità telematiche.

6.4 Gli Enti possono utilizzare i dati personali degli utenti per finalità ulteriori compatibili, ai sensi e nei limiti del Considerando 50 e dell'art. 6 par. 4 del Regolamento UE 679/2016.

## **Art. 7. L'esercizio dei diritti da parte degli interessati**

7.1 Gli interessati possono esercitare i diritti loro riconosciuti dalla normativa in materia di protezione dei dati personali, presentando istanza nei confronti di qualsiasi Ente aderente al Polo, direttamente nelle biblioteche o tramite modalità telematiche.

7.2 L'Ente destinatario dell'istanza di cui al comma 1 propone, entro 7 giorni dalla ricezione, agli altri Contitolari un'ipotesi di riscontro alla stessa a mezzo d'invio di comunicazione di posta elettronica all'indirizzo [polopiaprivacy@comune.piacenza.it](mailto:polopiaprivacy@comune.piacenza.it).

7.3 Decorsi 10 giorni senza aver ricevuto proposte di rettifica, il riscontro viene trasmesso all'interessato nei termini proposti che si assumono condivisi da tutti i Contitolari.

7.4 Al fine di semplificare le modalità di inoltro e di ridurre i tempi per il riscontro, nell'informativa per il trattamento dei dati personali viene suggerito agli interessati di utilizzare un unico punto di contatto.

7.5 Le Parti possono addebitare all'interessato un contributo spese ragionevole basato sui costi amministrativi solo nel caso in cui siano richieste più copie di dati in formato cartaceo.

7.6 Le parti conservano i dati personali degli interessati, conformemente ai principi di cui all'art. 5 del GDPR, per un periodo non superiore a quello necessario per il perseguimento delle finalità istituzionali degli enti secondo quanto concordato nel Comitato di Gestione del Polo, e con specifico riguardo al principio di limitazione della conservazione di cui all'art. 5, paragrafo 1, lett. e) GDPR). Nei casi in cui l'utente richieda la cancellazione dei propri dati personali le Parti eliminano ogni dato personale in proprio possesso ad esso riferito, dandone comunicazione agli altri contitolari.

## **Art. 8. Le misure di sicurezza**

8.1 I Contitolari utilizzano sistemi affidabili che garantiscano la sicurezza dei procedimenti, in conformità ai criteri riconosciuti in ambito europeo o internazionale, allineando le proprie procedure di sicurezza agli standard internazionali.

8.2 Gli Stessi implementano misure adeguate a prevenire ogni possibile contraffazione,

nonché idonee anche a garantire la riservatezza, l'integrità e la sicurezza del procedimento e delle attività di generazione delle credenziali di accesso.

8.3 I Contitolari formano adeguatamente i soggetti autorizzati al trattamento di dati personali.

8.4 I Contitolari, nell'ambito della gestione tecnologica del servizio, effettuano attività di monitoraggio della sicurezza degli strumenti informatici.

## **Art. 9 Disservizi, incidenti di sicurezza e data breach**

9.1 Gli Enti aderenti al Polo e i Contitolari comunicano immediatamente alla lista di distribuzione di cui all'art. 1.9 qualsiasi sospetta distruzione, perdita, alterazione, divulgazione o accesso non autorizzato ai dati e alle informazioni trattate.

9.2 I Gestori Tecnologici e il Fornitore del SIC comunicano e agli Enti sottoscrittori eventuali malfunzionamenti e/o interruzioni di servizio (programmate e non). Per malfunzionamento si intende un disservizio che non consenta l'ordinaria fruibilità del SIC. Per Interruzione di Servizio si intende la non disponibilità del SIC per un tempo superiore a 20 minuti consecutivi o nell'arco di un'ora.

9.3 Nel caso di ricezione di informazioni inerenti una presunta violazione, i Contitolari, in aderenza agli artt. 33 e 34 del Regolamento (UE) 2016/679, valutano congiuntamente la probabilità che la violazione presenti un rischio per i diritti e le libertà delle persone fisiche e procede all'eventuale notifica al Garante per la protezione di dati personali ed eventualmente agli interessati.

9.4 La valutazione congiunta viene effettuata entro 48 ore dalla contezza della sussistenza della violazione di dati personali, convocando una riunione d'urgenza del Comitato di Gestione; non è richiesto un numero minimo di partecipanti e le decisioni assunte sono prese a maggioranza semplice per conto di tutti i Contitolari. In tale sede è, altresì, individuato il Soggetto delegato alla notifica della violazione al Garante per la protezione dei dati personali ed eventualmente agli interessati.

9.5 I Gestori Tecnologici, anche alla luce delle indicazioni fornite dai Contitolari

- preparano il personale ad affrontare situazioni anomale e non codificate;
- minimizzano i danni relativi agli incidenti di sicurezza e ne impediscono la propagazione;
- gestiscono correttamente il processo di ripristino dei sistemi e delle applicazioni;
- acquisiscono le eventuali evidenze digitali di reato.

## **Art. 10 Registro delle attività di trattamento**

10.1 I Contitolari, in aderenza all'art. 30 del Regolamento (UE) 2016/679 con riferimento ai trattamenti di dati personali effettuati di cui all'art. 1.2, riportano, nel proprio registro dei trattamenti, tutte le informazioni richieste dalla norma.

10.2 Nel registro dei trattamenti deve specificatamente essere riportato che tali trattamenti di dati personali sono effettuati in regime di contitolarità.



## **Art. 11 Durata dell'accordo**

11.1 La durata del presente accordo è correlata alla somministrazione dei servizi bibliotecari integrati del Polo.

11.2 Il presente accordo deve intendersi risolto nel caso di cessazione della somministrazione del servizio.

## **Art. 12 Miscellanea**

12.1 Le eventuali modifiche al presente Accordo sono apportate per iscritto.

12.2 L'invalidità, anche parziale, di una o più delle clausole del presente Accordo non pregiudica la validità delle restanti clausole.

12.3 Per quanto non espressamente previsto dal presente Accordo si rinvia alla Convenzione di Polo, nonché alle norme vigenti in materia di protezione dei dati personali.

**Accordo per il trattamento di dati personali per soggetti aderenti**

**1. Premesse**

(A) Il presente Accordo si compone delle clausole di seguito rappresentate e dall'Allegato 1: Glossario.

Le Parti convengono quanto segue:

**2. Trattamento dei dati nel rispetto delle istruzioni fornite dai Contitolari**

2.1 Il Responsabile del trattamento, relativamente a tutti i Dati personali che tratta per conto dei Contitolari garantisce che:

2.1.1 tratta tali Dati personali solo nell'ambito delle finalità indicate nell'accordo di Contitolarità, e, successivamente, solo nel rispetto di quanto eventualmente concordato dalle Parti per iscritto, agendo pertanto, esclusivamente sulla base delle istruzioni documentate e fornite dai Contitolari;

2.1.2 non trasferisce i Dati personali a soggetti terzi, se non nel rispetto delle condizioni di liceità assolute dai Contitolari e a fronte di quanto disciplinato nel presente accordo;

2.1.3 non tratta o utilizza i Dati personali per finalità diverse da quelle previste nella convenzione di Polo dai Contitolari, financo per trattamenti aventi finalità compatibili con quelle originarie;

2.1.4 prima di iniziare ogni trattamento e, ove occorra, in qualsiasi altro momento, informerà i Contitolari se, a suo parere, una qualsiasi istruzione fornita dai Contitolari si ponga in violazione di Normativa applicabile;

2.2 Al fine di dare seguito alle eventuali richieste da parte di soggetti interessati, il Responsabile del trattamento si obbliga ad adottare:

2.2.1 procedure idonee a garantire il rispetto dei diritti e delle richieste formulate ai Contitolari dagli interessati relativamente ai loro dati personali e/o a conformarsi alle istruzioni fornite dai Contitolari in materia;

2.2.2 procedure atte a garantire l'aggiornamento, la modifica e la correzione, su richiesta dei Contitolari dei dati personali di ogni interessato e/o a conformarsi alle

istruzioni fornite dai Contitolari in materia;

2.2.3 procedure atte a garantire la cancellazione o il blocco dell'accesso ai dati personali a richiesta dai Contitolari e/o a conformarsi alle istruzioni fornite dai Contitolari in materia;

2.2.4 procedure atte a garantire il diritto degli interessati alla limitazione di trattamento, su richiesta dei Contitolari e/o a conformarsi alle istruzioni fornite dai Contitolari in materia.

2.3 Il Responsabile del trattamento deve garantire e fornire ai Contitolari cooperazione, assistenza e le informazioni che potrebbero essere ragionevolmente richieste dalla stessa, per consentirle di adempiere ai propri obblighi ai sensi della normativa applicabile, ivi compresi i provvedimenti e le specifiche decisioni del Garante per la protezione dei dati personali.

2.4 Il Responsabile del trattamento, anche nel rispetto di quanto previsto all'art. 30 del Regolamento, deve mantenere e compilare e rendere disponibile a richiesta della stessa, un registro dei trattamenti dati personali che riporti tutte le informazioni richieste dalla norma.

### **3. Le misure di sicurezza**

3.1 Il Responsabile del trattamento deve adottare e mantenere appropriate misure di sicurezza, sia tecniche che organizzative, per proteggere i dati personali da eventuali distruzioni o perdite di natura illecita o accidentale, danni, alterazioni, divulgazioni o accessi non autorizzati.

3.2 Nei casi in cui il Responsabile effettui trattamenti di conservazione dei dati personali del Titolare nel proprio sistema informativo, garantisce la separazione di tipo logico di tali dati da quelli trattati per conto di terze parti o per proprio conto.

3.3 Il Responsabile del trattamento deve adottare misure tecniche ed organizzative adeguate per salvaguardare la sicurezza di qualsiasi rete di comunicazione elettronica o dei servizi forniti al Titolare, con specifico riferimento alle misure intese a prevenire l'intercettazione di comunicazioni o l'accesso non autorizzato a qualsiasi computer o sistema.

3.4 Conformemente alla disposizione di cui all'art. 28 comma 1 del Regolamento e alla valutazione delle garanzie che il Responsabile del trattamento deve presentare, lo stesso Responsabile attesta, a mezzo della sottoscrizione del presente accordo, la conformità della propria organizzazione almeno ai parametri di livello minimo di cui alle misure di sicurezza

individuare da Agid la circolare n. 2/2017<sup>1</sup>.

3.5 Il Responsabile del trattamento agisce nell'ambito del Polo in aderenza alle policy dei Contitolari in materia di privacy e sicurezza informatica, tra le quali:

- È fatto obbligo al Responsabile di fornire all'interessato le informazioni di cui agli artt. 13 e 14 del Regolamento Europeo 2016/679, utilizzando il documento pubblicato nella pagina del Polo SBN PIA (informativa al trattamento dei dati personali).
- È fatto obbligo al Responsabile di prestare attenzione alla correttezza dei dati che sono conferiti dall'interessato e a verificare adeguatamente l'identità dello stesso.
- È fatto divieto di utilizzare i dati per attività di controllo a distanza, salvo accordo adottato da ogni singolo Responsabile del trattamento con le diverse rappresentanze sindacali ai sensi dell'art. 4 dello Statuto dei lavoratori (L. 300/1970) e nell'ambito delle specifiche finalità di interesse pubblico perseguite dal Responsabile.

Le stesse sono consegnate anche a seguito della firma del presente accordo, mediante comunicazione inviata dai Contitolari.

#### **4. Analisi dei rischi, privacy by design e privacy by default**

4.1 Con riferimento agli esiti dell'analisi dei rischi effettuata dai Contitolari sui trattamenti di dati personali cui concorre il Responsabile del trattamento, lo stesso assicura massima cooperazione e assistenza al fine di dare effettività alle azioni di mitigazione previste dai Contitolari per affrontare eventuali rischi identificati.

4.2 Il Responsabile del trattamento dovrà consentire ai Contitolari, tenuto conto dello stato della tecnica, dei costi, della natura, dell'ambito e della finalità del relativo trattamento, di adottare, sia nella fase iniziale di determinazione dei mezzi di trattamento, che durante il trattamento stesso, ogni misura tecnica ed organizzativa che si riterrà opportuna per garantire ed attuare i principi previsti in materia di protezione dati e a tutelare i diritti degli interessati.

4.3 In linea con i principi di privacy by default, dovranno essere trattati, per impostazione predefinita, esclusivamente quei dati personali necessari per ogni specifica finalità del trattamento, e che in particolare non siano accessibili dati personali ad un numero indefinito di soggetti senza l'intervento di una persona fisica.

4.4 Il Responsabile del trattamento agisce in aderenza alle policy di privacy by design e by

[http://www.gazzettaufficiale.it/do/atto/serie\\_generale/caricaPdf?cdimg=17A0239900200010110001&dgu=2017-04-04&art.dataPubblicazioneGazzetta=2017-04-04&art.codiceRedazionale=17A02399&art.num=1&art.tiposerie=SG](http://www.gazzettaufficiale.it/do/atto/serie_generale/caricaPdf?cdimg=17A0239900200010110001&dgu=2017-04-04&art.dataPubblicazioneGazzetta=2017-04-04&art.codiceRedazionale=17A02399&art.num=1&art.tiposerie=SG)

default adottate dai Contitolari e specificatamente comunicate dai Contitolari, anche successivamente alla stipula del presente accordo.

## **5. Soggetti autorizzati ad effettuare i trattamenti - Designazione**

5.1 Il Responsabile del trattamento garantisce competenze ed affidabilità dei propri dipendenti e collaboratori autorizzati al trattamento dei dati personali (di seguito anche incaricati) effettuati per conto dei Contitolari .

5.2 Il Responsabile del trattamento garantisce che gli incaricati abbiano ricevuto adeguata formazione in materia di protezione dei dati personali e sicurezza informatica, consegnando ai Contitolari le evidenze di tale formazione.

5.3 Il Responsabile del trattamento, con riferimento alla protezione e gestione dei dati personali, impone ai soggetti autorizzati sotto la propria autorità obblighi di riservatezza non meno onerosi di quelli previsti nell'accordo di contitolarità tra gli enti del Polo Bibliotecario Piacentino di cui il presente documento costituisce parte integrante. In ogni caso il Responsabile del trattamento è direttamente ritenuto responsabile per qualsiasi divulgazione di dati personali dovesse realizzarsi ad opera di tali soggetti.

## **6. Sub-Responsabili del trattamento di dati personali**

6.1 Nell'ambito delle attività all'interno del Polo, il Responsabile del trattamento è autorizzato sin d'ora, alla designazione di altri responsabili del trattamento (d'ora in poi anche "sub-responsabili"), previa informazione dei Contitolari ed imponendo agli stessi condizioni vincolanti in materia di trattamento dei dati personali non meno onerose di quelle contenute nel presente Accordo.

6.2 Qualora richiesto in modo specifico dai Contitolari, il Responsabile del trattamento dovrà provvedere a che ogni Sub-Responsabile sottoscriva direttamente con i Contitolari un accordo di trattamento dei dati che, a meno di ulteriori e specifiche esigenze, preveda sostanzialmente gli stessi termini del presente Accordo.

6.3 In tutti i casi, il Responsabile del trattamento si assume la responsabilità nei confronti dei Contitolari per qualsiasi violazione od omissione realizzati da un Sub-Responsabile o da altri terzi soggetti incaricati dallo stesso, indipendentemente dal fatto che il Responsabile del trattamento abbia o meno rispettato i propri obblighi contrattuali, ivi comprese le

conseguenze patrimoniali derivanti da tali violazioni od omissioni.

## **7. Trattamento dei dati personali fuori dall'area economica europea**

7.1 I Contitolari non autorizzano il trasferimento dei dati personali oggetto di trattamento al di fuori dell'Unione Europea.

## **8. Cancellazione dei dati personali**

8.1 Il Responsabile del trattamento, a richiesta del Titolare, provvede alla restituzione o cancellazione dei dati personali trattati per l'esecuzione del presente accordo qualora non desideri essere un ente aderente ai servizi previsti dalla Convenzione di Polo Bibliotecario Piacentino, compresa l'ipotesi in cui la stessa debba avvenire per dare seguito a specifica richiesta da parte di interessati.

## **9. Audit**

9.1 Il Responsabile del trattamento si rende disponibile a specifici audit in tema di privacy e sicurezza informatica da parte dei Contitolari.

9.2 Il Responsabile del trattamento consente, pertanto, ai Contitolari l'accesso ai propri locali e ai locali di qualsiasi Sub-Responsabile, ai computer e altri sistemi informativi, ad atti, documenti e a quanto ragionevolmente richiesto per verificare che il Responsabile del trattamento, e/o i suoi Sub-fornitori, rispettino gli obblighi derivanti dalla normativa in materia di protezione dei dati personali e, quindi, da questo Accordo.

9.3 I Contitolari possono esperire specifici audit anche richiedendo al Responsabile del trattamento di attestare la conformità della propria organizzazione agli oneri di cui alla Normativa applicabile e al presente Accordo.

9.4 L'esperimento di tali audit non deve avere ad oggetto dati di terze parti, informazioni sottoposte ad obblighi di riservatezza degli interessi commerciali.

9.5 Il rifiuto del Responsabile del trattamento di consentire l'audit ai Contitolari comporta l'esclusione da Polo.

## **10. Indagini dell'Autorità e reclami**

10.1 Nei limiti della normativa applicabile, il Responsabile del trattamento o qualsiasi Sub-Responsabile informa senza alcun indugio i Contitolari di qualsiasi

- a) richiesta o comunicazione promanante dal Garante per la protezione dei dati personali o da forze dell'ordine
- b) istanza ricevuta da soggetti interessati

Il Responsabile del trattamento fornisce, nell'ambito della partecipazione al Polo e, quindi, gratuitamente, tutta la dovuta assistenza ai Contitolari per garantire che possano rispondere a tali istanze o comunicazioni nei termini temporali previsti dalla normativa e dai regolamentari applicabili.

## **11. Violazione dei dati personali e obblighi di notifica**

11.1 Il Responsabile del trattamento, in virtù di quanto previsto dall'art. 33 del Regolamento e nei limiti di cui al perimetro delle attività affidate, deve comunicare a mezzo di posta elettronica certificata ad uno dei Contitolari e alla lista di distribuzione [polopiaprivacy@comune.piacenza.it](mailto:polopiaprivacy@comune.piacenza.it) nel minor tempo possibile, e comunque non oltre 24 (ventiquattro) ore da quando ne abbia avuto notizia, qualsiasi violazione di sicurezza che abbia comportato accidentalmente o in modo illecito la distruzione, la perdita, la modifica, la divulgazione non autorizzata o l'accesso ai dati personali trasmessi, conservati o comunque trattati, ivi incluse quelle che abbiano riguardato i propri sub-Fornitori. Tale comunicazione deve contenere ogni informazione utile alla gestione del *data breach*, oltre a

- a) descrivere la natura della violazione dei dati personali
- b) le categorie e il numero approssimativo di interessati in questione nonché le categorie e il numero approssimativo di registrazioni dei dati personali in questione;
- c) i recapiti del DPO nominato o del soggetto competente alla gestione del data breach;
- d) la descrizione delle probabili conseguenze della violazione dei dati personali;
- e) una descrizione delle misure adottate o che si intende adottare per affrontare la Violazione della sicurezza, compreso, ove opportuno, misure per mitigare i suoi possibili effetti negativi.

11.2 Il Responsabile del trattamento deve fornire tutto il supporto necessario ai Contitolari ai fini delle indagini e sulle valutazioni in ordine alla violazione di dati, anche al fine di individuare, prevenire e limitare gli effetti negativi della stessa, conformemente ai suoi obblighi ai sensi del presente articolo e, previo accordo con i Contitolari, per svolgere qualsiasi azione che si renda necessaria per porre rimedio alla violazione stessa. Il Responsabile del trattamento non deve rilasciare, né pubblicare alcun comunicato stampa o relazione riguardante eventuali data breach o violazioni di trattamento senza aver ottenuto il previo consenso scritto dei Contitolari .

## **12. Responsabilità e manleve**

12.1 Il Responsabile del trattamento tiene indenne e manleva i Contitolari da ogni perdita, costo, sanzione, danno e da ogni responsabilità di qualsiasi natura derivante o in connessione con una qualsiasi violazione da parte del Responsabile del trattamento delle disposizioni contenute nel presente Accordo.

12.2 Nel caso in cui il Responsabile del trattamento commetta violazioni alla normativa in materia di protezione dei dati personali e al presente Accordo, quali ad esempio quelle indicate all'art. 83 commi 4 e 5, i Contitolari possono revocare i servizi fruiti quale soggetto aderente.

12.3 A fronte della ricezione di un reclamo relativo alle attività oggetto del presente Accordo, il Responsabile del trattamento:

- avverte, prontamente ed in forma scritta, i Contitolari del Reclamo
- non fornisce dettagli al reclamante senza la preventiva interazione con i Contitolari
- non transige la controversia senza il previo consenso scritto dei Contitolari;
- fornisce ai Contitolari tutta l'assistenza che potrebbe ragionevolmente richiedere nella gestione del reclamo.



## Allegato 1

### GLOSSARIO

**“Garante per la protezione dei dati personali”**: è l’autorità di controllo responsabile per la protezione dei dati personali in Italia;

**“Dati personali ”**: qualsiasi informazione riguardante una persona fisica identificata o identificabile («interessato»); si considera identificabile la persona fisica che può essere identificata, direttamente o indirettamente, con particolare riferimento a un identificativo come il nome, un numero di identificazione, dati relativi all'ubicazione, un identificativo online o a uno o più elementi caratteristici della sua identità fisica, fisiologica, genetica, psichica, economica, culturale o sociale;

**“GDPR” o “Regolamento”**: si intende il Regolamento UE 2016/679 sulla protezione delle persone fisiche relativamente al trattamento dei dati personali e della loro libera circolazione (General Data Protection Regulation) che sarà direttamente applicabile dal 25 maggio 2018;

**“Normativa Applicabile”**: si intende l’insieme delle norme rilevanti in materia protezione dei dati personali, incluso il Regolamento Privacy UE 2016/679 (GDPR) ed ogni provvedimento del Garante per la protezione dei dati personali e del WP Art. 29.

**“Appendice Security”**: consiste nelle misure di sicurezza che il Titolare determina assicurando un livello minimo di sicurezza, e che possono essere aggiornate ed implementate dal Titolare, di volta in volta, in conformità alle previsioni del presente Accordo;

**“Reclamo”**: si intende ogni azione, reclamo, segnalazione presentata nei confronti del Titolare o di un Suo Responsabile del trattamento;

**“Titolare del Trattamento”**: la persona fisica o giuridica, l'autorità pubblica, il servizio o altro organismo che, singolarmente o insieme ad altri, determina le finalità e i mezzi del trattamento di dati personali; quando le finalità e i mezzi di tale trattamento sono determinati dal diritto dell'Unione o degli Stati membri, il titolare del trattamento o i criteri specifici applicabili alla sua designazione possono essere stabiliti dal diritto dell'Unione o degli Stati membri;

**“Trattamento”**: qualsiasi operazione o insieme di operazioni, compiute con o senza l'ausilio di processi automatizzati e applicate a dati personali o insiemi di dati personali, come la raccolta, la registrazione, l'organizzazione, la strutturazione, la conservazione, l'adattamento o la modifica, l'estrazione, la consultazione, l'uso, la comunicazione mediante trasmissione,

diffusione o qualsiasi altra forma di messa a disposizione, il raffronto o l'interconnessione, la limitazione, la cancellazione o la distruzione;

**“Responsabile del trattamento”**: la persona fisica o giuridica, l'autorità pubblica, il servizio o altro organismo che tratta dati personali per conto del titolare del trattamento;

**“Pseudonimizzazione”**: il trattamento dei dati personali in modo tale che i dati personali non possano più essere attribuiti a un interessato specifico senza l'utilizzo di informazioni aggiuntive, a condizione che tali informazioni aggiuntive siano conservate separatamente e soggette a misure tecniche e organizzative intese a garantire che tali dati personali non siano attribuiti a una persona fisica identificata o identificabile.

**Schema di accordo per il trattamento di dati personali per fornitori**

**1. Premesse**

(A) Il presente Accordo si compone delle clausole di seguito rappresentate e dall'Allegato 1: Glossario.

Le Parti convengono quanto segue:

**2. Trattamento dei dati nel rispetto delle istruzioni fornite**

2.1 Il Responsabile del trattamento, relativamente a tutti i Dati personali che tratta per conto dei Contitolari garantisce che:

2.1.1 tratta tali Dati personali solo ai fini dell'esecuzione dell'oggetto del contratto [specificare i riferimenti], e, successivamente, solo nel rispetto di quanto eventualmente concordato dalle Parti per iscritto, agendo pertanto, esclusivamente sulla base delle istruzioni documentate e fornite dai Contitolari;

2.1.2 non trasferisce i Dati personali a soggetti terzi, se non nel rispetto delle condizioni di liceità assolute dai Contitolari e a fronte di quanto disciplinato nel presente accordo;

2.1.3 non tratta o utilizza i Dati personali per finalità diverse da quelle per cui è conferito incarico dai Contitolari, financo per trattamenti aventi finalità compatibili con quelle originarie;

2.1.4 prima di iniziare ogni trattamento e, ove occorra, in qualsiasi altro momento, informerà l'Ente che effettua la nomina ex art. 28 del GDPR se, a suo parere, una qualsiasi istruzione fornita dai Contitolari si ponga in violazione di Normativa applicabile;

2.2 Al fine di dare seguito alle eventuali richieste da parte di soggetti interessati, il Responsabile del trattamento si obbliga ad adottare:

2.2.1 procedure idonee a garantire il rispetto dei diritti e delle richieste formulate ai Contitolari dagli interessati relativamente ai loro dati personali e/o a conformarsi alle istruzioni fornite dai Contitolari in materia;

2.2.2 procedure atte a garantire l'aggiornamento, la modifica e la correzione dei dati personali di ogni interessato su richiesta dell'Ente che effettua la nomina ex art. 28 del GDPR di ogni interessato e/o a conformarsi alle istruzioni fornite dai Contitolari in materia;

2.2.3 procedure atte a garantire la cancellazione o il blocco dell'accesso ai dati personali a richiesta dai Contitolari e/o a conformarsi alle istruzioni fornite dai Contitolari in materia;

2.2.4 procedure atte a garantire il diritto degli interessati alla limitazione di trattamento, su richiesta dei Contitolari e/o a conformarsi alle istruzioni fornite dai Contitolari in materia.

2.3 Il Responsabile del trattamento deve garantire e fornire ai Contitolari cooperazione, assistenza e le informazioni che potrebbero essere ragionevolmente richieste dalla stessa, per consentirle di adempiere ai propri obblighi ai sensi della normativa applicabile, ivi compresi i provvedimenti e le specifiche decisioni del Garante per la protezione dei dati personali.

2.4 Il Responsabile del trattamento, anche nel rispetto di quanto previsto all'art. 30 del Regolamento, deve mantenere e compilare e rendere disponibile a richiesta della stessa, un registro dei trattamenti dati personali che riporti tutte le

informazioni richieste dalla norma.

2.5 Il Responsabile del trattamento assicura la massima collaborazione al fine dell'esperimento delle valutazioni di impatto ex art. 35 del GDPR che l'Ente intenderà esperire sui trattamenti che rivelano, a Suo insindacabile giudizio, un rischio elevato per i diritti e le libertà delle persone fisiche.

### **3. Le misure di sicurezza**

3.1 Il Responsabile del trattamento deve adottare e mantenere appropriate misure di sicurezza, sia tecniche che organizzative, per proteggere i dati personali da eventuali distruzioni o perdite di natura illecita o accidentale, danni, alterazioni, divulgazioni o accessi non autorizzati.

3.2 Nei casi in cui il Responsabile effettui trattamenti di conservazione dei dati personali del Titolare nel proprio sistema informativo, garantisce la separazione di tipo logico di tali dati da quelli trattati per conto di terze parti o per proprio conto.

3.3 Il Responsabile del trattamento fornisce ai Contitolari, nel caso di servizi di amministrazione di sistema forniti in insourcing, l'elenco con gli estremi identificativi delle persone fisiche che espletano, nell'ambito dell'incarico affidato funzioni di amministratori di sistema unitamente all'attestazione delle conoscenze, dell'esperienza, della capacità e dell'affidabilità degli stessi soggetti, i quali devono fornire idonea garanzia del pieno rispetto delle vigenti disposizioni in materia di trattamento, ivi compreso il profilo relativo alla sicurezza. Si sottolinea che tale valutazione è propedeutica alla formale designazione ad amministratore di sistema da parte dei Contitolari il quale, in attuazione di quanto prescritto alla lettera f) del paragrafo 2 del Provvedimento del 28/11/2008 del Garante per la protezione dei dati personali relativo agli amministratori

di sistema, provvederà alla registrazione degli accessi logici ai sistemi da parte degli amministratori di sistema designati;

*o in alternativa*

3.3. Il Responsabile del trattamento conserva, nel caso siano allo stesso affidati servizi di amministrazione di sistema, direttamente e specificamente, per ogni eventuale evenienza, gli estremi identificativi delle persone fisiche preposte quali amministratori di sistema;

3.4 Il Responsabile del trattamento deve adottare misure tecniche ed organizzative adeguate per salvaguardare la sicurezza di qualsiasi rete di comunicazione elettronica o dei servizi forniti ai Contitolari, con specifico riferimento alle misure intese a prevenire l'intercettazione di comunicazioni o l'accesso non autorizzato a qualsiasi computer o sistema.

3.5 Conformemente alla disposizione di cui all'art. 28 comma 1 del Regolamento e alla valutazione delle garanzie che il Responsabile del trattamento deve presentare, lo stesso Responsabile attesta, a mezzo della sottoscrizione del presente accordo, la conformità della propria organizzazione almeno ai parametri di livello minimo di cui alle misure di sicurezza individuate da Agid la circolare n. 2/2017<sup>2</sup>.

3.6 Il Responsabile del trattamento dà esecuzione al contratto in aderenza alle policy dei Contitolari in materia di privacy e sicurezza informatica, tra le quali:

*o Inserire policy dell'Ente relative e necessarie all'espletamento dell'attività esternalizzata*

Le stesse sono consegnate anche a seguito della firma del presente accordo, mediante comunicazione inviata dai Contitolari.

<sup>2</sup>[http://www.gazzettaufficiale.it/do/atto/serie\\_generale/caricaPdf?cdimg=17A0239900200010110001&dgu=2017-04-04&art.dataPubblicazioneGazzetta=2017-04-04&art.codiceRedazionale=17A02399&art.num=1&art.tiposerie=SG](http://www.gazzettaufficiale.it/do/atto/serie_generale/caricaPdf?cdimg=17A0239900200010110001&dgu=2017-04-04&art.dataPubblicazioneGazzetta=2017-04-04&art.codiceRedazionale=17A02399&art.num=1&art.tiposerie=SG)

#### **4. Analisi dei rischi, privacy by design e privacy by default**

4.1 Con riferimento agli esiti dell'analisi dei rischi effettuata dai Contitolari sui trattamenti di dati personali cui concorre il Responsabile del trattamento, lo stesso assicura massima cooperazione e assistenza al fine di dare effettività alle azioni di mitigazione previste dai Contitolari per affrontare eventuali rischi identificati.

4.2 Il Responsabile del trattamento dovrà consentire ai Contitolari, tenuto conto dello stato della tecnica, dei costi, della natura, dell'ambito e della finalità del relativo trattamento, di adottare, sia nella fase iniziale di determinazione dei mezzi di trattamento, che durante il trattamento stesso, ogni misura tecnica ed organizzativa che si riterrà opportuna per garantire ed attuare i principi previsti in materia di protezione dati e a tutelare i diritti degli interessati.

4.3 In linea con i principi di privacy by default, dovranno essere trattati, per impostazione predefinita, esclusivamente quei dati personali necessari per ogni specifica finalità del trattamento, e che in particolare non siano accessibili dati personali ad un numero indefinito di soggetti senza l'intervento di una persona fisica.

4.4 Il Responsabile del trattamento dà esecuzione al contratto in aderenza alle policy di privacy by design e by default adottate dai Contitolari e specificatamente comunicate dai Contitolari, anche successivamente alla stipula del presente accordo.

#### **5. Soggetti autorizzati ad effettuare i trattamenti - Designazione**

5.1 Il Responsabile del trattamento garantisce competenze ed

affidabilità dei propri dipendenti e collaboratori autorizzati al trattamento dei dati personali (di seguito anche incaricati) effettuati per conto dei Contitolari .

5.2 Il Responsabile del trattamento garantisce che gli incaricati abbiano ricevuto adeguata formazione in materia di protezione dei dati personali e sicurezza informatica, consegnando ai Contitolari le evidenze di tale formazione.

5.3 Il Responsabile del trattamento, con riferimento alla protezione e gestione dei dati personali, impone ai propri incaricati obblighi di riservatezza non meno onerosi di quelli previsti nel Contratto di cui il presente documento costituisce parte integrante. In ogni caso il Responsabile del trattamento è direttamente ritenuto responsabile per qualsiasi divulgazione di dati personali dovesse realizzarsi ad opera di tali soggetti.

## **6. Sub-Responsabili del trattamento di dati personali**

6.1 Nell'ambito dell'esecuzione del contratto, il Responsabile del trattamento è autorizzato sin d'ora, alla designazione di altri responsabili del trattamento (d'ora in poi anche "sub-responsabili"), previa informazione dei Contitolari ed imponendo agli stessi condizioni vincolanti in materia di trattamento dei dati personali non meno onerose di quelle contenute nel presente Accordo.

6.2 Qualora richiesto in modo specifico dai Contitolari, il Responsabile del trattamento dovrà provvedere a che ogni Sub-Responsabile sottoscriva direttamente con i Contitolari un accordo di trattamento dei dati che, a meno di ulteriori e specifiche esigenze, preveda sostanzialmente gli stessi termini del presente Accordo.

6.3 In tutti i casi, il Responsabile del trattamento si assume la responsabilità nei confronti dei Contitolari per qualsiasi



violazione od omissione realizzati da un Sub-Responsabile o da altri terzi soggetti incaricati dallo stesso, indipendentemente dal fatto che il Responsabile del trattamento abbia o meno rispettato i propri obblighi contrattuali, ivi comprese le conseguenze patrimoniali derivanti da tali violazioni od omissioni.

## **7. Trattamento dei dati personali fuori dall'area economica europea**

7.1 I Contitolari non autorizzano il trasferimento dei dati personali oggetto di trattamento al di fuori dell'Unione Europea.

## **8. Cancellazione dei dati personali**

8.1 Il Responsabile del trattamento, a richiesta del Titolare, provvede alla restituzione o cancellazione dei dati personali trattati per l'esecuzione del presente contratto al termine dell'affidamento o del periodo di conservazione e in qualsiasi circostanza in cui sia richiesto dai Contitolari, compresa l'ipotesi in cui la stessa debba avvenire per dare seguito a specifica richiesta da parte di interessati.

## **9. Audit**

9.1 Il Responsabile del trattamento si rende disponibile a specifici audit in tema di privacy e sicurezza informatica da parte dei Contitolari.

9.2 Il Responsabile del trattamento consente, pertanto, ai Contitolari l'accesso ai propri locali e ai locali di qualsiasi Sub-Responsabile, ai computer e altri sistemi informativi, ad atti, documenti e a quanto ragionevolmente richiesto per verificare che il Responsabile del trattamento, e/o i suoi Sub-fornitori, rispettino gli obblighi derivanti

dalla normativa in materia di protezione dei dati personali e, quindi, da questo Accordo.

9.3 I Contitolari possono esperire specifici audit anche richiedendo al Responsabile del trattamento di attestare la conformità della propria organizzazione agli oneri di cui alla Normativa applicabile e al presente Accordo.

9.4 L'esperimento di tali audit non deve avere ad oggetto dati di terze parti, informazioni sottoposte ad obblighi di riservatezza degli interessi commerciali.

9.5 Il rifiuto del Responsabile del trattamento di consentire l'audit ai Contitolari comporta la risoluzione del contratto.

## **10. Indagini dell'Autorità e reclami**

10.1 Nei limiti della normativa applicabile, il Responsabile del trattamento o qualsiasi Sub-Responsabile informa senza alcun indugio i Contitolari di qualsiasi

a) richiesta o comunicazione promanante dal Garante per la protezione dei dati personali o da forze dell'ordine

b) istanza ricevuta da soggetti interessati

Il Responsabile del trattamento fornisce, in esecuzione del contratto e, quindi, gratuitamente, tutta la dovuta assistenza ai Contitolari per garantire che possano rispondere a tali istanze o comunicazioni nei termini temporali previsti dalla normativa e dai regolamentari applicabili.

## **11. Violazione dei dati personali e obblighi di notifica**

11.1 Il Responsabile del trattamento, in virtù di quanto previsto dall'art. 33 del Regolamento e nei limiti di cui al perimetro delle attività affidate, deve comunicare a mezzo di posta elettronica certificata ai Contitolari e alla lista di distribuzione [polopiaprivacy@comune.piacenza.it](mailto:polopiaprivacy@comune.piacenza.it) nel minor

tempo possibile, e comunque non oltre 24 (ventiquattro) ore da quando ne abbia avuto notizia, qualsiasi violazione di sicurezza che abbia comportato accidentalmente o in modo illecito la distruzione, la perdita, la modifica, la divulgazione non autorizzata o l'accesso ai dati personali trasmessi, conservati o comunque trattati, ivi incluse quelle che abbiano riguardato i propri sub-Fornitori. Tale comunicazione deve contenere ogni informazione utile alla gestione del *data breach*, oltre a

- a) descrivere la natura della violazione dei dati personali
- b) le categorie e il numero approssimativo di interessati in questione nonché le categorie e il numero approssimativo di registrazioni dei dati personali in questione;
- c) i recapiti del DPO nominato o del soggetto competente alla gestione del *data breach*;
- d) la descrizione delle probabili conseguenze della violazione dei dati personali;
- e) una descrizione delle misure adottate o che si intende adottare per affrontare la Violazione della sicurezza, compreso, ove opportuno, misure per mitigare i suoi possibili effetti negativi

11.2 Il Responsabile del trattamento deve fornire tutto il supporto necessario ai Contitolari ai fini delle indagini e sulle valutazioni in ordine alla violazione di dati, anche al fine di individuare, prevenire e limitare gli effetti negativi della stessa, conformemente ai suoi obblighi ai sensi del presente articolo e, previo accordo con i Contitolari, per svolgere qualsiasi azione che si renda necessaria per porre rimedio alla violazione stessa. Il Responsabile del trattamento non deve rilasciare, né pubblicare alcun

comunicato stampa o relazione riguardante eventuali data breach o violazioni di trattamento senza aver ottenuto il previo consenso scritto dei Contitolari.

## **12. Responsabilità e manleve**

12.1 Il Responsabile del trattamento tiene indenne e manleva i Contitolari da ogni perdita, costo, sanzione, danno e da ogni responsabilità di qualsiasi natura derivante o in connessione con una qualsiasi violazione da parte del Responsabile del trattamento delle disposizioni contenute nel presente Accordo.

12.2 Nel caso in cui il Responsabile del trattamento commetta violazioni alla normativa in materia di protezione dei dati personali e al presente Accordo, quali ad esempio quelle indicate all'art. 83 commi 4 e 5, l'Ente può risolvere il Contratto o chiedere una cospicua riduzione del prezzo.

12.3 A fronte della ricezione di un reclamo relativo alle attività oggetto del presente Accordo, il Responsabile del trattamento:

- avverte, prontamente ed in forma scritta, i Contitolari del Reclamo
- non fornisce dettagli al reclamante senza la preventiva interazione con i Contitolari
- non transige la controversia senza il previo consenso scritto dei Contitolari;
- fornisce ai Contitolari tutta l'assistenza che potrebbe ragionevolmente richiedere nella gestione del reclamo.

Firme

## Allegato 1

### GLOSSARIO

**“Garante per la protezione dei dati personali”**: è l’autorità di controllo responsabile per la protezione dei dati personali in Italia;

**“Dati personali ”**: qualsiasi informazione riguardante una persona fisica identificata o identificabile («interessato»); si considera identificabile la persona fisica che può essere identificata, direttamente o indirettamente, con particolare riferimento a un identificativo come il nome, un numero di identificazione, dati relativi all'ubicazione, un identificativo online o a uno o più elementi caratteristici della sua identità fisica, fisiologica, genetica, psichica, economica, culturale o sociale;

**“GDPR” o “Regolamento”**: si intende il Regolamento UE 2016/679 sulla protezione delle persone fisiche relativamente al trattamento dei dati personali e della loro libera circolazione (General Data Protection Regulation) che sarà direttamente applicabile dal 25 maggio 2018;

**“Normativa Applicabile”**: si intende l’insieme delle norme rilevanti in materia protezione dei dati personali, incluso il Regolamento Privacy UE 2016/679 (GDPR) ed ogni provvedimento del Garante per la protezione dei dati personali e del WP Art. 29.

**“Appendice Security”**: consiste nelle misure di sicurezza che il Titolare determina assicurando un livello minimo di sicurezza, e che possono essere aggiornate ed implementate dal Titolare, di volta in volta, in conformità alle previsioni del presente Accordo;

**“Reclamo”**: si intende ogni azione, reclamo, segnalazione presentata nei confronti del Titolare o di un Suo Responsabile del trattamento;

**“Titolare del Trattamento”**: la persona fisica o giuridica, l'autorità pubblica, il servizio o altro organismo che, singolarmente o insieme ad altri, determina le finalità e i mezzi del trattamento di dati personali; quando le finalità e i mezzi di tale trattamento sono determinati dal diritto dell'Unione o degli Stati membri, il titolare del trattamento o i criteri specifici applicabili alla sua designazione possono essere stabiliti dal diritto dell'Unione o degli Stati membri;

**“Trattamento”**: qualsiasi operazione o insieme di operazioni, compiute con o senza l'ausilio di processi automatizzati e applicate a dati personali o insiemi di dati personali, come la raccolta, la registrazione, l'organizzazione, la strutturazione, la conservazione, l'adattamento o la modifica, l'estrazione, la consultazione, l'uso, la comunicazione mediante trasmissione,

diffusione o qualsiasi altra forma di messa a disposizione, il raffronto o l'interconnessione, la limitazione, la cancellazione o la distruzione;

**“Responsabile del trattamento”**: la persona fisica o giuridica, l'autorità pubblica, il servizio o altro organismo che tratta dati personali per conto del titolare del trattamento

**“Pseudonimizzazione”**: il trattamento dei dati personali in modo tale che i dati personali non possano più essere attribuiti a un interessato specifico senza l'utilizzo di informazioni aggiuntive, a condizione che tali informazioni aggiuntive siano conservate separatamente e soggette a misure tecniche e organizzative intese a garantire che tali dati personali non siano attribuiti a una persona fisica identificata o identificabile